

DOCUMENTI

JAKOV JELINČIĆ

AGGIUNTE E MODIFICHE
ALLO STATUTO DI DIGNANO

Esaminando le quattro copie dello «Statuto di Dignano d'Istria», che si conservano presso gli Archivi di Fiume e Pisino e nelle Biblioteche Civiche di Trieste e Rovigno, si è potuto constatare che le prime tre riportano anche delle aggiunte e modifiche, in particolar modo l'esemplare di Pisino che si è così rivelato essere il più ricco e pertanto anche uno tra i più interessanti. Dopo la pubblicazione del testo dello «Statuto» da parte del prof. Giovanni Radossi nel primo numero degli «Atti» del Centro di ricerche storiche dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, mi fu affidato il grato compito di preparare per le stampe anche le dette aggiunte e modifiche. All'inizio la cosa mi apparve piuttosto facile e semplice poichè i manoscritti sembravano discretamente leggibili. Tuttavia il lavoro che ne è seguito ha portato alla luce due fatti:

1. La trascrizione del testo presentava tante difficoltà che alla fine sono stato costretto a lasciare alcuni passi insoluti.

2. Il copista aveva trascritto molto male il testo, oppure si era servito di una copia che già abbondava di errori. Per queste ragioni molti passi sono poco chiari nel loro significato e presentano molti errori di grammatica e di ortografia che il lettore esperto potrà certamente rilevare con grande facilità.

Lo studio del testo, molto disordinato, delle modifiche e delle aggiunte, dal punto di vista giuridico e linguistico-grammaticale, richiederebbe molto più tempo e spazio, ma considerati i limiti imposti da ragioni tecniche, ho comunque deciso di dare alle stampe i testi così come stanno, trascritti alla lettera con tutti gli errori e le manchevolezze. Colà dove non sono riuscito ad assodare il senso della parola, mi sono limitato a sostituirla con un trattino ovvero a contrassegnarla con un punto di domanda.

Nell'esemplare di Fiume il testo delle aggiunte e delle modifiche è scritto sui fogli 66-71. A questo punto ci sono 15 pagine bianche seguite nuovamente dal testo. Poichè non esiste la numerazione originale delle pagine, ho contrassegnato quei fogli con la progressione I a, b - VI a (difatti le aggiunte e le modifiche sono scritte su 5 fogli e mezzo). Il volume, su carta dura, è ben conservato, anche se poi presenta dei passi che si leggono con difficoltà.

La copia che si conserva presso l'Archivio storico di Pisino è in carta dura, con una scrittura facilmente leggibile: tuttavia per l'uso di abbreviazioni arbitrarie non sempre sono riuscito a decifrare il testo, per cui sono stato costretto ad introdurre il punto di domanda o la lineetta in sostituzione delle parole illeggibili. Le aggiunte e le modifiche si trovano sui fogli 63 b - 66 a e 72 a, b - 124 a. b inclusi. Mancano completamente le pagine 100, 101 e 102. Il testo abbonda più degli altri di abbreviazioni. A differenza dall'esemplare di Fiume, questo di Pisino è stato scritto da una sola mano.

La materia è scritta in italiano ed in latino che talvolta si trovano mescolati perfino nell'ambito di un medesimo testo.

Alcune delle modifiche e delle aggiunte riguardano tutto il territorio dell'Istria ex veneta, altre si riferiscono alla sola Dignano.

JAKOV JELINČIĆ

Pisino d'Istria, maggio 1971

MANOSCRITTO DELL'ARCHIVIO STORICO DI PISINO

[63 b]

1546 Adi 10 Gennaio

*Ordine dell'Eccellentissimo Signor Podestà Lodovico Memo
Proveditor nell'Istria Dignissimo*

Circonferenza tolta per me Giulio Barbaro Perticator del suo Ufficio del Territorio del Castel di Dignan eccetuato il luoco nominato la Manica, la quale è fora di Circonfesenza (sic!) per esser in lunghezza, e larghezza di forme farà la sua porticazione dà sua posta, la qual circonferenza è fatta sempre alla presenza dell'Eccellentissimo Signor Provveditor, et è di Pertiche 25749. Dalle quali si dibaton Pertiche 1749, per alcuni, che butono (sic!) fora di Circonferenza per quanto hò giudicato, si che restano Pertiche 24.000. le quali ridotte alla sua quadratura fanno Campi 54342. quarti trè tavole 90. Il luoco nominato la Manica ridota in la sua quadratura è di lunghezza 2250. di larghezza Pertiche 230. fanno Campi 616. tavole numero 62, che sono in tutto Campi 55158. a ti. 3. tavole 150. Questo possede il Castello col Territorio, di Dignan si culto come inculto, dal quale si baterà quel che circonda il Castello, Case et Orti Vigne basse, et Piantade, e quello può seminar li suoi Manzi da lavor ogn'anno.

Il Castello, Case, et Orti può ricuperar Campi 200.
Vigne basse può esser in circa Campi 700.
Piantade alte, che si seminano, pascolano secondo il tempo, e comodo loro può esser Campi 2000.

[64 a]

Manzi dà lavoro para 328. possono seminar un'anno aggiuntando l'altro Campi 25. per paro di Manzi, che sono ogn'anno 8250. sichè

summando questo, che vengano occupato per il Castel, Vigne, Piantade, e seminar ogn'anno fanno Campi 11150. . batendo questo dà quel, che possedono essi vicini resta Campi 44008. (?) 3 tavole 150.

Vi è il luoco nominato le differenze frà li Vicini del Castel di Dignan, et li Vicini del Castel di Barbana i Quali Campi 850. tavole 15 qual luoco possono pascolar tutto l'anno l'una parte, come l'altra.

Vi è anco due Tisoni Territori di Polesana, quali sono Campi 650. Copia tratta de una simile esistente in Processo presentato per Antonio Gambaletta, et Consorti in Causa con la Spettabile Comunità di Dignano nell'Eccellentissimo Consiglio de Signori Dieci savii dell'Eccellentissimo Senato.

Vicentino Galenus

Angelo Barbato di Venezia Autturità Nodaro Publico: hà fatto copiare da consimile in stampa esistente appresso di esso.

[64 b]

*Decreti dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Girolamo Bragadin
Inquisitor nella Provincia dell'Istria.*

Essequendo l'Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Girolamo Bragadin Inquisitor nell'Istria la volontà dell'Eccellentissimo Senato, qual non solo intende il sollievo de Sudditi, ma la conservazione anco de luoghi pubblici, il mantenimento de quali dipende particolarmente dalle buone regole, con le quali devono esser diretti, et administrati detti luoghi, è perciò Sua Eccellenza con l'Autorità che tiene dal medesimo Eccellentissimo Senato, considerata la (?) presentatagli dalli Giudici di questa terra, sopra che anco prese le debite necessarie informazioni, e finalmente veduti li disordini ritrovati nella revisione de libri termina, comanda, e decreta. Che nelli boschi di Cazzana e di Val Majora non ardischi alcuno tagliar legne se non per servizio de carri, et altri Stromenti rurali; e quelli che fossero trovati a tagliar legna per altre cause cadino alla pena di F. 10.- oltre il pagamento del danno, giusta la stima che sarà fatta, et lo stesso s'intenda nel prostimo de Manzi, dovese saranno ritrovati tutti cadino alla pena per ogni chiappo d'animali tanto de grossi quanto de menuti di F. 10.- oltre la stima del danno, et non accusando il giurato possa accusar cadaun capo di fami-

glia per levar le collussioni che possono farsi trà il giurato, et quelli che pascolano gli animali nel detto Prostimò, et ogni

[65 a]

chiappo d'animali grosso, che fosse ritrovato a far danno nelle vigne, cada alla pena di soldi dieci per testa, oltre la stima del danno.

*Terminazione in materia di usurpi de beni di Comunità
per la Terra di Dignano.*

Che de cetero tutti quelli, che saranno accusati d'aver usurpato beni di questa Comunità tanto boschivi, quanto prativi, o altri cadino alla pena di F. 25.-, oltre la rilassazione de beni, et se sarà giustificata l'usurpazione con due testimonii giurati almeno, non possa il condannato appellarsi, perchè non avendo la Comunità il modo di difender le cause, ben spesso perde le proprie ragioni, ma solamente possino gli aggravati appellarsi quando sarà in questo luoco il Magistrato Eccellentissimo di Capodistria, che così ogni anno con minor dispendio potrà esercitar le sue ragioni . . .

Data in Dignano li 28 Luglio 1651

Girolamo Bragadin Inquisitor.

[65 b]

Terminazione relativa al Reverendissimo Capitolo di Dignano

Avendo il Reverendissimo Pievano di questa terra di Dignano per nome anco del suo Capellano, rappresentato all'illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Inquisitor Bragadin, che da cadaun abitante di questa terra, che possede Manzi da lavoro, se li debbano per cadaun capo di casa un mozo (sic!) di formento, et un mozo d'orzo, e ciò perche detto pievano cogli altri del Capitolo sono obbligati all'incontro somministrar a cadaun abitanti li Santissimi Sacramenti, sopra di che fatti da Sua Eccellenza li propri riflessi, et avute le debite informazioni ordina, et espressamente comanda, che tutti quelli, che hanno in questa terra domicilio permanente, et che abbino manzi da lavoro debbano corrisponder anco al Signor Pievano, e Capitolo suddetto esser sempre pronti a som-

ministrar detti Sacramenti Santissimi in onor del Signor Iddio, e beneficio dell'anime loro, e sic ecc.

Addi 28 Zugno 1651. Publico (sic!) in Dignano

*Girolamo Bragadin Inquisitor
Iohannes Baptista Carneanus
Adiutor Communis Notarus ecc.*

[66 a]

Tariffa della Cancelleria di Dignano, riveduta con ordine dell'eccellentissimo Senato dell'Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Girolamo Bragadin Inquisitor nella Provincia dell'Istria, et fatta stampare acciò affissa nella Cancelleria sia pontualmente eseguita, et non alterata a danno de sudditi, essendo questo il publico volere.

Al Cancelliere

Per cadauna citazion	F . . . 2
Per cadauna procura, che vadi fuori della Terra	F . . . 4
Per cadauna procura ad in officio ad lites tantum	F . . . 4
Per cadaun (?) luogo nella terra	F . . 3-2
Per cadaun (?) luogo fuori della terra, compresa la cavalcata	F . . 6-4
Per nota di laudo, e rivocazion de prestiti	F . . 12
Per cadauna Sentenza Civile in (?) Giudice piccoli sei per tirà sino a lire trecento; et da lire trecento in sù per ogni summa	F . . 10
Lo stesso si dice per le Compromissarie Per cadauna delibe- razion de dazi piccoli sei per lira sino a lire ducento, e da lire ducento in sù per ogni summa	F . . 6-4
Per nota de cadaun incontro de stabili	F . . . 4
Per deliberazion de pegni cosi mobili come stabili. Piccoli sei per lira sino a lire trecento, et da li in sù	F . . 6-4

[66 b] *Bianca*

Nota: *Nei fogli da 67a a 71b si trovano le «Tavole delle Cose contenute nel presente volume», cioè l'indice dello statuto di Dignano (vedere «Atti», vol. I, da pag. 53 a pag. 60).*

[72 a]

Copia 1499. 21. gennaio in Maggior Consiglio.

Cum sit, che spesse fiata accada, che molte persone vendono alcuna cosa, ò possessione, et che fanno etiam Dio contro il comprador per mano di Nodaro si à Venezia come fuori, et poi si vede che manifestamente quella tal cosa, ò possessione, è data ò venduta manco il terzo del giusto prezzo, la qual cosa non è ne giusta, nè ragionevole

L'anderà parte, che si da mè avanti alcuna cosa, ovver possessione per manco del terzo del giusto prezzo sarà venduta il comprador sia tenuto soddisfar il prezzo ragionevole della cosa al venditor aliter la vendita non sia d'alcuna fermezza, et cosi etiam Dio sii fatto, et osservato quando alcuna fosse manco il terzo del giusto prezzo affittata, ovvero fatto con alcune persone come di sopra si contiene

In materia de Banditi absenti dell'Istria al reggimento di capo d'Istria, e Successori 1589 adi 22 Dicembre in Pregadi.

L'Instanza fattaci li giorni passati dalli Rettori nostri di Montona, Raspo, et Grisignana perchè le sentenze fatte da loro contro quelli che legitimamente citati sono restati absenti, et contumaci, non siano suspesse, o modificate per occasione delli suffragi d'Appelatione che da quel Reggimento veniranno facilmente concesse ad ogn'uno con notabil pregiudizio delle Leggi

[72 b]

del nostro maggior Consiglio, che dispongono li banditi absenti non poter in altro modo esser suffragati se non per via di gratia et con le conditioni come in quelle, et medemamente il desiderio, che habbiamo di veder che nell'avvenire sia del tutto levata occasione di simil novità trà li ministri, et Representanti nostri, ne sia mossi veduta la parte dell'ellection vostra di scrivevi le presenti per le quali vi comettemo col Senato che nell'avvenire non dobbiate conceder tali suspensione, et suffragii d'Appelatione a favor de banditi absenti con mezzo de quali non si vene adimpire l'essecutione delle sentenze fatte da nostri Rapresentanti contro quelli che legitimamente citadi sono restadi absenti, et condannati; ma pretendono nell'avvenire alcuno esser reardito, o suffragati debba ciò procurare per quella via che è disposto da esse leggi . . .

Copia tratta da un Capitolo della Commissione dell'Eccellentissimo, Signor Generale Venier C(ancellier) et perchè questo importante carico possa essere da te essercitato del modo che si conviene, et che si ricerca il servitio delle cose nostre volemo che da tutti li Rettori Capi da mar sopracomitti Provinciali Comissari in Armata et altri capitan — sentanti nostri cori da Terra come da mar, nellà detta Provintia, et nell'Colfo ti sia prestata la debita obbedienza, et siano eseguiti gli

[73 a]

ordini tuoi et come capo et superiore sia sii honorato, et preferito in tutti luochi et perche questa nostra Volontà habbia la sua debbita essecutione ti diamo lettere patenti a tutti et a cadauno di essi Rapresentanti, che cosi debbano eseguire, et a te commettemo, che se alcuno di qual si voglia conditione, si mostrerà innobediente, ovvero commetterà qualche delitto, o mancamento debbi castigarlo con quella pena, che ti parerà conveniente alla qualità dell'eccesso; et diamo ampla libertà di poter procedere contra siascuno etiam a pena capitale, e parendoti che alcuno meritasse bando, o confine ti concedemo similmente autorità di poter ciò fare in quelli luoghi, che a te pareranno, et bandire di tutte le terre, et luochi nostri da mar, et da terra, navilii armati, et disarmati, et di questa città di Venetia con quella taglia che stimerai ragionevole.

Non volemo che possa esser su spesa l'essecutione delle sentenze criminali ne se alcuno possa appellarsi se non dopo che sarà ritornato alla Patria.

Copia 1620. 22 Ottobre in Consiglio Dieci.

Non essendo conveniente che nei casi criminali delegati da questo Consiglio à Rettori, e Magistrati di questa Città, cosi colla sua autorità, et rito di sacretezza, come colla clausola servatis servantis, li rei ritenti, ò presentati stiano fuori di prigione, prima, che segua la loro sepedizione. L'anderà parte, che in tutti li casi fin hora quomodo cumqu'e

[73 b]

delegati, ò che nell'avvenire saranno delegati da questo Consiglio, à Rettori, Publici Rappresentanti, ò Magistrati nessun ecettuato debbano

li rei presentati, ovvero ritenti star, et esser tenuti servati in prigion nel modo istesso, che si osserva nei rei di questo Consiglio dal qual solo, et non da altri sia, chi si voglia con precedente informazione di quei Rettori, ò Magistrati, al quale sarà stata fatta la delegazione, possa esser concessa licenza di star fuori, et per sola causa urgente, et necessaria, la qual licenza non s'intendi presa, se non con li 3/4 delle ballotte di detto Consiglio nel modo, et con le conditioni, che saranno giudicate giuste, et convenienti et ogni licenza, ogni ordine assenso tacito, avvero espresso, che fusse dato incontrario resti nullo, et di niun valori come se fatto non fosse ne possano li Rettori nel loro ritorno, nelli Magistrati, nell'uscir dal Carico andar a Capello se non porteranno fede al (?) Deputato alle voci d'Haver intigramente osservata, e fatta osservare la presente deliberatione: li Curiali, li Cancellieri, et Notari in pena di privazione del Carico, et di non potersi più essercitar in altre simili fontioni, o altro Carico Publico, debbano nelle sentenze, che notaranno far specifica mentione d'esser stata eseguita la presente deliberatione, della quale sia mandata Copia alli Rettori delle città, et altri, li quali hanno corte, et alli Magistrati di questa Città, dove farà bisogno, et suddetto Secretamo delle voci per

[74 a]

la sua debita essecuzione: dovendo esser registrata nelle Cancellarie et nei Capitulari dei Magistrati, et Consiglieri dove occorrerà; con espressa dichiarazione che quelli fin hora presentati ò ritenti in cosi delegati, come di sopra, ò che nell'avvenire saranno ritenti, o si presenteranno, li quali senza licenza di questo Consiglio ardissero, con qual si voglia permissione, ò licenza ottenuta, ò che da qui innanzi le fusse data contra la presente deliberatione star fuori di prigione serrata possano esser impune offesi, et li denontianti, avvero captori consegniscano ducati dusento dei benidetrassgressore, se ne saranno, se non delli denari della Cassa di questo consiglio deputati alle taglie.

1719. 6. Giugno in Consiglio di Dieci Colli prudenti riguardi al buon ordine et alla buona custodia de Rei che per gravi delliti ò si presentano, vengono retenti fù da questo Consiglio sotto li 22. Ottobre 1625. con Salutare Decreto prescritto, che dal solo Consiglio medesimo e non da altri, e colli tre quarti de vodi d'eso possa esser data licenza

a sudditi di star fuori delle Carceri prima della loro spedizione in tutti li casi in qualunque modo delegati: Occorrendo però che alcun' casi d'Omicidij vengono dal Tribunale de Capi rimessi à Publici rappresentanti coll'auttorità delle Leggi contra Omicidij, et arme da fuoco per li savij motivi di minorar le spese a rei, dar loro curaggio di presentarsi, e risparmiare al Dominio la perdita dei sudditi che

[74 b]

fulminati dai bandi andrebbero ad abitare in stati alieni, oltre di che nascendo altri casi di ferite gravi con enonerazione d'armi da fuoco, dei quali non viene parteccepato il Tribunale, se non succede la morte del ferito, per li quali casi tutti non resta dell'accennulo decreto proceduto e però vengono frequentemente rilasciate con pieggiaria dalle Carceri li rei con grave dolore, e scontento degl'offesi con pericolo di Scandali, e con pregiudizio della giustizia, riesce necessario il cautellare anco in questa parte il buon ordine, e li riguardi della giustizia medesima, però.


L'anderà parte, che non solo nei casi dei leggi, mà ancora negli altri tutti d'omicidi che sono stati, ò fossero nell'avvenire rimessi, et in quelli pure di ferite per sbarro d'armi da foco sia a qualunque Publico rappresentante o magistrato proibito il dar licenza a rei ritenti, o presentati di star per poco, ne per molto tempo avanti la loro spedizione fuori dalle Carceri con pieggiaria, ne senza, per qualunque causa, riservata la facoltà à questo solo Consiglio, per sole cause urgenti, e necessarie, e ciò coll'ordine espresso nel sudetto Decreto 1625, e sotto le pene à Rappresentanti Curiali, e Nodari in esso cominate, al qual oggetto sia, e s'intenda il Decreto medesimo in tutte le sue parti ravissato e circolarmente trasmesso, unito al presente à tutti li Publici Rappresentanti, et ai Magistrati, ove occorresse per la puntual esecuzione.

Lorenzo Velier Notaro di (sic!)


[75 a]

Copia tratta dal libro della scola de Bombardieri d'Almissa, cavata dalla matricola de bombardieri di Spalato.

FRONTESPIZIO DELLO STATUTO DI DIGNANO



Manoscritto della Biblioteca Civica di Trieste



Manoscritto dell'Archivio storico di Pisino

Noi Girolamo Contarini per la
Serenissima Repubblica di Venezia Provveditor Generale
in Dalmacia et Albania

Li Scolari Bombardieri di questa piazza col fondamento della Terminazione del già Eccelso signor Francesco Crizzo Procurator Provveditor Generale, e poi Serenissimo Principe registrata nella loro matricola, con cui vengono sollevati, et esentati con le famiglie da ogni altra fazione, oltre l'ordinarie, che incomde al loro esercizio supplicano humilmente d'esser conservati nel godimento di tal benigna grazia, che da certo tempo vien alterata con l'impiegarli nelle Fascinate, et altre occorrenze, ben esaminata l'istanza, veduta la terminazione suddetta, e contribuito ad ogni capo il dovvtto maturo riflesso degni stimandoli di consolazione in virtù delle presenti coll'autorità del Generalato Nostro, inherendo al prefato Decreto, che deve essere riverito, terminiamo, che li Scolari Bombardieri sudetti siano con le famiglie esenti dalle fascinate è da ogni altra gravezza, ne possono esser obbligati ad altro impiego, oltre quello della loro professione in tutto, come nella terminazione suddetta Commettendo il registro l'esecuzione delle presenti

[75 b]

ove occoresse et a chi spetta Inquorum testimonium.

Spalato 23 Settembre 1662

LSSM Girolamo Contarini Providur Generale

Giovanni Gazza Cancelliere

Giulio Torre Cancelliere Podestare

Noi Andrea Sritti per la serenissima Repubblica di Venezia Provveditor D'Almissa, e sua giurisdizione.

A qualunque facciamo ampla, et inoubitata fede qualmente l'oltrestante per Giulio Torre è tale quale si è fatto, et sottoscritto alle di cui firme qui e da per tutto si può prestar piena credenza in Quorum.

Almissa 26. maggio 1715.

Andrea Gritti (sic!) Providitor.

Copia di contenuto in parte dell'Eccellentissimo Senato di 27 settembre 1670 esistenti nel Reggimento Eccellentissimo dell'arsenal di Venezia.

1670. 17 settembre in Pregadi

Unitosi nella conferenza ordinata da questo Consiglio, li due Magistrati dell'Arsenale, et Acque per portar li riflessi necessari, sopra **la materia importantissima de Roveri**, l'hanno essi con puntualità eseguito, et espressi nelle Scritture hora lette li propri maturi Sentimenti sopra quello potesse stabilirsi circa l'uso de Roveri à particolari. Convenendosi però devenire alle convenienti deliberationi sopra

[76 a]

molti punti rilevanti.

L'anderà parte, che ad oggetto di divertire in ogni tempo à particolari i dubi delle molestie, e per rendere lo Stato più copiose de Roveri, sii fermamente deliberato. Che quelli che Seminaranno, et allevaranno nelle Campagne, Boschi nuovi, et loro terreni particolari Roveri siino, et s'intendino li stessi Roveri di loro libera particolar ragione, così che possano d'essi in ogni tempo disporre, tagliarli, et essitar a proprio piacere.

Ne Boschi de Particolari, e hora s'attrovano in essere possino farsi li tagli con le dovute Licenze per servitio de Particolari per Molini, Squeri, et altre conforme l'ordinario.

Omissis Aliis

Dati 28 1689 }
Publicata in Pinguente } Scrivano Grando all'Arsenal

Ordni de mar

Nel Nome di Dio

Noi Francesco Duodo per la Serenissima Republica
di Venetia ecc.

Capitano e Director della presente squadra.

Essendo stata appoggiata dalla Publica Sapienza alla nostra cura, e vigilanza la diretion de questo convoglio per felicemente, e celermente condurlo in Candia à Sollevo di quelle premurose necessità, e contin-

genze spinose della medesima, E mirando noi ben fissi l'importar di quest'affare, con i concorsi tutti del proprio dovuto ardentissimo zelo, sempre diretto à gli oggetti di gloria del Signor Iddio, e del buon servizio della patria: Aabbiamo (sic!) perciò negli usi di nostra applicatione,

[76 b]

stabilito pure le norme, et ordini seguenti, per tenir non solo con essi divertiti e son tanti pegg'inconvenienti,, e desordeni, che per mancanza de medesimi sogliono succedere, mà perchè ancora coll'esecuzione loro più puntuale da chi spetta habbi conseguitarne pure lo stesso desiderato publico servizio, e l'adempimento assieme di nostre riservate incombenze, et intentione verso il medesimo

Ordni per la Navigazione

Mentre voremo far levata di giorno faremo aprire la Gabia del Trinchetto, con un tiro susseguente, al qual segno dovrà ogni Vassello levarsi dal Porto, e seguire il nostro camino. Se di notte voremo far levata, faremo poner un lume sopra la Pupa della nostra Nave, che con l'ordinario Fanal acceso saranno due, è seguirà il tiro del Canone, ma usciti dal Porto navigaremo col solo fanò ordinario. Navigando di notte tutti smorzeranno, i fuoghi per osciare (?) ogni pericolo, e perchè il nostro Vassello col tesser soll'ordinario Fanal acceso resti ben conosciuto destinato, e seguito dagli altri

Quando stimaremo bene, che gli altri Vasselli ponghino lume alle lor Pupe faremo poner una sopra l'arbore della nostra mesana.

Se di notte voremo prender la volta, faremo poner un altro lume alla Pupa appresso l'ordinario, che saranno in tutto due, e faremo un tiro . . .

[77 a]

Dovendo noi scorrer a secco di notte, ne daremo il segno con il tiro, e ascender altri due lumi a Pupa, che con l'ordinario saranno trè. Occorrendo di notte dar fondi in qualche luoco, faremo veder un lume attaccato alla mezana dell'nostro Vassello alzandolo, et abassandolo più volte

Sbandandosi per accidente alcun Vassello, dovrà procura ad ogni suo potere d'unirsi con Noi, et essendo più d'uno sbandati, il Capitano

più vecchio soprà intenderà alla navigatione, et alla direttione di quello occorresse

Tengasi, ne luoghi, massime di sospetto de legni nemici con marinaro ad alto per far scoperta, e scoprendosi Vasselli, ne potendo in altra forma farcene consapevoli, daranno il segno con un tiro, e tanti fumi quanti saranno, i, Vasselli scoperti

Se da Noi si stimerà proprio l'insistere nella recognitione di detti Vasselli, apriremo una Bandiera sopra il Trinchetto, dovendo all'hora il Vassello che li scoprirà avanzarsi cautamente à quella volta, con riguardo di non scostarsi da Noi tanto che non possi à suo beneplacito restituirsi sotto il calor del nostro canone

Se alcun Vassello resterà in bonaza, e per tal causa si scostasse molto dalla squadra, doveranno i Vasselli più prossimi mandarli le loro Barche per riunirlo agl'altri

I Vasselli che più velosamente navigheranno del nostro

[77 b]

andarano sempre stringendo le Velle, perchè si vada più uniti al possibile, dipendendo dal tal unione il miglior, e più sicuro publico servitio.

Occorrendo ad alcun Vassello gran bisogno, doverà farcelo sapere, con un tiro, e con fumi di giorno, e Rocchetta di notte, et, i, Vasselli più vicini l'habbino a soccorrere Dovranno sempre, i, Marinari di guardia star oculati nell'osservar il nostro camino, imparticolare di notte per darne sempre parte a loro Capi, et ufficiali, e così doveran far, i, soldati destinati alla prova del Vassello per guardia

Non si sbararà alcun Canone senza precedente nostra saputa se non per darci, i, segni detti di sopra.

Approdando in alcun luoco, non dovrà alcuno sbarcare in terra, se prima non venghi da noi à ricevere la permissione, egli orderà accomessero restando espressamente prohibito a chi si sii nessun eccettuato il dormir fuori de proprii Vasselli di notte senza nostra espressa licenza

Ordini nel combattere

Al scoprimento de legni nemici si doverà subito riveder, et allestir tutte le cose al combattere, com' à diffendersi, così per parte de Capitani

de Vasselli, come de Commandanti delle militie, e preparar imparticular mastelli d'acqua in coperta per divertir gli accidenti, che spesso acadono del fuoco. Andando

[78 a]

cadauno molto cauto nel maneggio delle munitioni. Il segno d'avanzarsi, e del combattere sarà dato da noi con aprir tutte le bandiere, e con due tiri con balla, et avanzarsi al cimento con li vantaggi che documenta la proffessione. Le Genti tutte così Bombardieri, marinari, e Soldati, dovranno esser compartiti, e divisati di modo che all'occasione ogniuno habbi il suo posto, e faci il suo debito senza confusione. Non si sbari Canon contro il Nemico prima del sopraccennato Nostro segno di due tiri con balla, e che il nemico non sii in vicinanza tale, che commodamente si possi offenderlo. Se occorrerà à Bombardazioni aggiunto per maneggiar l'Alteglia, se gli dovera assignar Soldati da suoi Ufficiali, e Capi, acciò la Marinarezza resti libera al maneggio delle Velle. Promettendoci in fine, che nell'incontro, et adempimento pontuale, de medesimi supracitati tutti nostri ordeni, de quali ne saran à tal oggetto rilasciate copie a Capitani tutti de Vaselli per la dovuta più chiara inteligenza d'essi, non ci resterà, che d'avantaggio disiderare dall'isperienza attitudine, e valore de medesimi, e dalla fede, e valore parimente delle militie, e loro Commandanti per corisponder pure col più fruttuoso publico servitio.

[78 b]

Segni

Levata di giorno s'aprirà la gabia del Trinchetto con un tiro. E di notte un tiro, e due lumi a Pupa compreso l'ordinario. Nel rendere il bordo di notte un tiro, e due lumi a Pupa oltre l'ordinario, in tutti trè Per andar a secco di notte trè lumi in tutto col vollo di due rochette.

Per dar fondi di notte un lume attaccato alla mezana, alzandolo et abassandolo più volte.

Occorendo dar qualche ordine straordinario in tempo di navigazione, perche cadauna Nave mi passi per Pupa per riceverlo, meteremo una Bandiera sotto l'ordinaria della Maestra con un tiro.

Per chiamare alla nostra Nave, i, Capitani de Vasselli si tirerà la bandierà grande sopra il pomolo dell'asta da Pupa, e se voremo chiamar, i, Capitani, e Commandanti de Soldati si sopra il pomolo della mezana una Bandiera. Nell'andar à far acqua una bianca sopra la Cividiera, e quella levata cadauna Barca subito torni alla sua Nave.

Datti dagl'Arboroni in Nave Porta d'oro 2 Giugno 1669.

Francesco Duodo Capitano, e Direttore

[79 a]

Copia di Capitolo contenuto in deliberazione dell'eccelso
Consiglio di Dieci.

del di 15 Aprile 1671.

Considerabile essentialissimo essendo il pregiudizio si rissentè da quelli ritornano dalli Reggimenti, e che non soddisfano la Cassa di quanto vano debitori per conto delle Cariche da essi sostenute, ma ne meno esborsano quello con l'auttorità Publica riscosso da altri oportunemente alla Cassa medesima, e dovenosi prender rimedio a tanto inconveniente resti fermamente stabilito, che tutti li Rettori niuno eccettuato siano obligati a dover nel termene de giorni quindici immediate suseguenti al loro ritorno in questa città e sborsar alla Cassa Publica tutto il dinaro, che averanno riscosso da altri per conto della medesima, et mese uno pagar, et effettivo soddisfar quello andassero debitori per loro conto proprio, et non lo facendo il Cancellier che sarà attuale sia tenuto presentar nota al tribunale de Capi della quantità et qualità del debito di cadauno per esser prese le Publiche deliberationi, come dispongano le Leggi contro intocattori del Publico denaro.

Andrea Contarini Nodaro Ducal

2. *Copia di Capitolo* contenuto in parte dell'Eccelso Consiglio di Dieci di quindici aprile 1671.

Siano in oltre in virtù della presente deliberazione innovate le com-

[79 b]

missioni a tutti li Publici Rapresentanti, così da Terra, come da mar, di non dover per l'avvenire sotto qual si voglia pretesto poner, ne per-

metter sia posta mano del denaro spettante alla Cassa di questo Consiglio tanto di l'imitazione, che di qualunque altro ragione, ma anzi far, che liberamente di tempo in tempo gli sia inviato, ne possan esser dal Secretario alle voci lasciati andar à Capello, ne ballottati, se non porteranno bollettino del scontro sottoscritto dal Camerlengo di questo Consiglio di così haver pontualmente eseguito.

Copia. Ioannes Cornelius Dei Gratia Dux Venetiorum Nobili et Sapienti Viro Aloisio Mocenigo Proveditori Nostro Dalmatia et Albania fidei dilecto salutem, et dilectionis affectum . . .

Scandaloso, e meritevole di vigoroso compenso si rimarca dalle vostre lettere de di 3 Giugno ultimo scorso il disordine che si tenta da Soldati, che fuggono con l'abbandono de Posti assegnati alla loro fede, e dell'Insegne, e così pure da Galeotti, e Condannati alla Galea, e ricovrandosi, o nelle Chiese, o ne Conventi rendono inutili le diligenze della Giustizia, e si sottraggono da quel castigo, che merita la diligenza. Prese però da noi l'informazioni de Consultori sopra il merito dell'affare, e rilevatosi dalle medesime, che simili delinquenti sono esclusi da ogni Privileggio d'immunità Ecclesiastica, vi dicemo col Consiglio di Dieci

[80 a]

che nascendo il caso di ricoverarsi in detti Luoghi di tal sorte di gente habbiate ad ordinare l'arresto ben sicuri, che la prudenza Vostra rilasciara praticato nelle Chiese segua con minor possibile scandalo, così che con la certezza di non poter, ne dover goder il vantaggio del sin hora supposto rifuggio sia divertito un disordine, che si altamente pregiudica il Publico Servizio e la militar disciplina. Datum in Nostro Ducali Palatio die 9. Iulii Indictione 13^a 1720.

*Excelsi Consilii Decem Secretarius
Gaspar Marinus*

Tratto da simile spedita per la sua esecuzione in Almissa dall'Excelso Signor Aluise Mocenigo Provveditor Generale con sue lettere 18. Agosto 1720.

*Gion Battista Alfieri Cancellier
Podestarile d'Almissa.*

Spectabilis et egregie Vir. Appellatum est Nobis, et Offizio Nostro parte et Notaro N. N. offensi a tali quali Sententia facta, vel fienda ad favorem N. N. tanquam malè, indebite, et nimis miti(?) quare viam(?) Reg. Sp. ut Copiam dicte sententie cum toto processu nobis sub suis litteris et sigillo trasmitat, citari faciendo per stridorem omnes, et quoscumque sua interesi putantes, quatenus Termine Dierum, (?) coram Nobis, et officio nostro compareant ad videndum dictam sententiam intromiti, aliter non facturi et de citatione nobis rescribat.

*Foris Nobili et sapienti Viro
Pro Potestati, e Capitano
Iustinopolitano*

[80 b]

Spectabilis et Egragius Vir. Declarando litteras nostras Apellativis sententie facte vel fiende ad favorem N. N., concessas sub die supradicta Iulii labentis N. N. dicimus Spectabilitati Vestre quod non intendimus suspendere vel impedire dicto N. quod exeat ex Carceribus in casu absolutionis, vel expeditionis prò nunc. solutis prius solvendis amovendo in dictis casibus quancumque suspensionem, ac N.º littere predicte concessu non fuissent, et hoc prò effectibus Iustitie, Salvo Iure in reliquis dicto Manzioli, se appellandi ab absolutione, vel expeditione prò nunc post peractis dictis sententis; sic exequati:, et exequi faciat, et Bene Valete

Toris ut supra.

Formula di decreto dell'Podestà, qual il piezzo incorso nella pena, et proclama del reo alle priggioni.

Lunedì Febbraio 167 . . (sic!)

Illustrissimo Signor Podestà veduto che il giorno siobbia passato furono li Gennaio prossimo spirato è stato di suo ordine intimato per tre il mandato ad Ottaviam Morato quondam Cristoforo come piezzo di Zanin Vascotto quondam Pietro alto a dover nel termine di giorni tre prossimi venturi quello haver presentato nelle forzi di questa giustizia sotto chiavi all'obediencia alla medesima altrimenti gli sarebbe levata la pena in conformità della sua volontà obligata assonto gli

Gennaio suddetto et corà in esso mandato al quale ne havendo quello rappresentato come Suo Oficio Sua Signoria Illustrissima ha dichiarato lo stesso

[81 a]

Ottaviam Morato incorso nella pena di ducati cento nominati nella di esso pieggaria fatta al suddetto Zanin Vascotto quondam Pietro il giorno suddetto di Gennaio prossimo spirato. Hec non intendendo permettere Sua Signoria Illustrissima servatis, servandis più oltre pro ceder contro lo stesso Zanin Vascotto quondam Pietro soprascritto hà ordinato esser quello proclamato col mezo del proclama dell'infra-scritto tenore ad hoc et sia mandato.

Il Podestà si sottoscrive col nome, e cognome suo. D'ordine et Comissione dell'Illustrissimo Signor per la Serenissima Republica di Venetia Podestà d'Isola et suo distretto si cita, strida, et pubblicamente proclama Zanin Vascotto quondam Pietro di questa Terra. Il dover nel termine di giorni tre prossimi venturi personalmente presentarsi et costituirsi in queste Carceri sotto chiavi all'obediencia di questa Giustizia essendo stato rilasciato col pieggaria fatta alla Giustizia medesima da Ottaviam Morato quondam Cristoforo con esibite volontà di quello quandocumque et ad ogni minima richiesta della Giustizia rapresentar in queste forzi sotto chiavi in pena de ducati cento, e com'in essa volontà obligare per occasione del processo contro di lui seguito altra persona obligato a questa Giustizia formato à querela, et instantia dell'vice capitano di questo Reggimento de di per esser lui Zanin gli 29. Settembre prossimo passato sopraggiunto nel fatto seg.to travicoletto (?).

Margbeta detto Casto suo genero

[81 b]

in questa Terra con il sudetti Lorenzo, et com'in processo, et levato da lui Zanin allo stesso Lorenzo il fal zone fece molto di offenderlo, havendo anco bestemiato col dire sangue de Dio. Cospettazo de Dio per la Verzen Maria, et altro com'in processo, essendo anco lui Zanin solito bestemiare, e proferire simili bestemmie, et come dal processo medesimo si scorge.

Altrimenti pasatto detto termine la giustizia venirà alla sua spedizione come 2 Ottobre spirato; et com le di Lorenzo Bertin Fabro da Piran de di 4 detto (per) absente et contumace non ostante il di lui costituito non havendo in considerazione quanto fosse stato introdotto a favor delle sue ragioni gl'atti sin hora seguiti s'intenderanno nulli, et cassi come se fatti non fossero avendo con nostra prorontia dichiarato ellevalmente della pena contro il detto di lui piaggio che per il presente proclama non intendi quanto derogato, ma restar debba essa pronontia nostra nel suo robor, et forza.

Adi ecc.

Publicato ecc.

Formula di Atto, et mandato al reo in caso di morte del pieggio ecc.

Addi

L'Illustrissimo Signor Podestà havendo inteso qualmento ecc . . .
. altro pezzo di suo
figliuolo sii passato da questa a miglior vita li giorni et intendendo ecc.
ha ordinato esser intimato il mandato dell'inflito (infrascrito) tenore suddetto affine che udi

[82 a]

Noi ecc.

Essendo che Domenico Costanzo di questa Terra proclamato s'è volontariamente presentato gli 4 corrente nelle forzi di questa Giustizia et dalle medesime fu rilasciato con la pieggiaria fatta da Padron liberal suo padre de redeundo et come in essa pieggiaria alla quale ecc et stante il esso Padron è Passatto da questa à miglior vita et intendendo perciò coll'tenor del presente Mandato s'intima allo stesso Domenico Costanzo quondam . . . che in triduo Futuro debba volontariamente rassegnarsi, et restituirsi nelle priggioni di questa Giustizia sotto chiavi, ovvero hauer dato novamente pieggiaria de redeundo quandocumque et ad ogni minima richiesta della Giustizia medesima sotto chiavi nelle preggioni suddette alitermente in quarum fide. Isola

Detto

In conseguito il medesimo intorno Comandador d'L'Intimazione ecc.

Detto

Ri il Comandador Haver inimitato. ecc.

Copia Capitoli, et ordini stabiliti dall'eccelesimo senato li 20 Febbrario 1654 d'essere publicati da tutti li Publici Rappresentanti del Stato da Terra, e da mar nel principio di cadaun Regimento et inviolabilmente da cadauno eseguiti.

Primo Che alcuno di che grado, condizion esser si voglia non ardisca bestemmiare, ò maledire il Santissimo nome di Dio della Santa

[82 b]

Vergine Maria, e de suoi Santi, nè proferir parole indecenti in loro sprezzo sotto le più gravi peni di bando, Prigione, Galera, et etiam della vita, conforme la qualità delle bestemmie, et in tutto giusto le parti dell'Eccelso Consiglio di Dieci disponenti in tal materia.

2° Debba viver conforme precetti di Santa Madre Chiesa, Santificando le feste comandate, non lavorando, ne aprendo le Botteghe in detti giorni, dovendo portar il dovuto rispetto à Luoghi Sacri, e Persone Religiose ne causar scandali, e perturbazioni sotto le pene suddette.

3° Resti prohibito il giocar à carte Dadi, et altri simili giochi nelli Luoghi Publici, ne tenere Ridotti Publici, ne far lotti in qualunque luogo sotto le pene sudette, oltre la perdita delle robbe, che mettesero al lotto, la metà delle quali sarà del Denonciantе, che sarà tenuto secreto, e l'altra applicata giusto le legi.

4° Sia espressamente prohibito à cadauno di portar l'Arme prohibite dalle leggi sotto le pene delle medesime leggi prescritte.

5° Che tutti li forastieri d'aliena Giurisdizione che sono soliti servire, ò accompagnar altri per bravi e con le armi, debbono nel termine di giorni otto esser usciti da questo Castello, e Territorio, sotto pena essendo presi d'anni cinque di Galera, e non potendosi havere di Bando

[83 a]

di terre, e luoghi giusto le leggi, le quali saranno eseguite contro ogni sorte di Bravi vagabondi, et anco contro quelli, che si facessero da simili sorte di persone.

6° Non si faccia lecito alcuno di far setta, ò adunare di persone armate con quelli caminar per il Castello, sotto tutte le pene dichiarite nelle Parti dell'Eccelso Consiglio di Dieci in questa materia, ne meno formar Cartelli, ò disfide d'alcuna sorte sotto le suddette pene.

7° Non possi alcuno andar di giorno, ne di notte Mascherato, ne meno porti Barba posticcia, ovvero con altro artificio coprirsì la faccia, fuori dalli tempi, che vengono permesse le Mascare, sotto quelle pene, essendo ritrovati, che nelle parti dell'Eccelso Consiglio di Dieci sono statuite.

8° Siano tenuti li Comuni eseguire le Parti dell'Eccelso Consiglio di Dieci da quali specialmente vengono incarricati circa quelli delitti compresi nelle medesime parti, che saranno commessi nelle pertinenze à loro destinate, dovendo in quei casi dar Campana ò martello, al suono della quale ogni d'esso commune, come anco delli Comuni vicini ridursi debba con le Armi à ritenere li delinquenti sotto quelle più gravi pene, che per Giudizio saranno convenienti alla loro negligenza, dovendo all'incontro ottenere li beneficii taglie prerogative che dalle parti vengono promesse.

9° Che chi ricetterà favorirà, ò haverà alcuna intelligenza con banditti sarà

[83 b]

dalla Giustizia severamente castigato, con quelle pene, che sono ordinate dalle leggi, dovendo li Merighi, e Zuppani, et altri Deputati portarne la relazione in Cancellaria di chi havesse formentato simili sorte di persone.

X° Quelli che veniranno assalitti da Banditi, e malviventi debbano subito darne parte alli Zuppani, qualli siano incarricati d'inquerire se nelle loro Concerve vi praticano simili Genti, dovendo ogni mese portarne la relazione, e quelli del Comune, che trasgrediranno cose predette

saranno castigati in tutto, come viene disposto dalle Leggi dell'Eccelso Consiglio di Dieci.

XI° Siano parimenti tenuti li medesimi degani Zuppani, e Capi di centinaro nelli casi gravi portarne subito le denoncie alla Giustizia di tutti li delitti, che succedessero, come anco siano incarricati li Barbieri, Ceroichi di dar la denoncia di quelli feriti, che haveranno medicato, essendo in pericolo di morte immediate, e ne casi levi habbino termine giorni trè, e debbano specificar la qualità delle ferite, et il pericolo con suo giuramento, sotto pena, così à Ceroichi, come a Zuppani, che mancassero del loro debito di Fiorini 200 per ciascuno, e ciascuna volta, la quale sia data all'Acusator, qual volendo sarà tenuto secreto, ed altre pene ad arbitrio, dovendo sotto le medesime pene denonciare chi le avesse fatto tentativi, o violenza, acciò d'essere le Denoncie diverse dal vero.

[84 a]

XII° Debbono li Zuppani nel termine di giorni tre dopo eletti dar in nota nella Canceleria le loro elezzioni, quali doveranno esser notate gratis, e giurare d'esercetar legalmente il loro officio, sotto pena contravenendo al presente ordine d'esser immediatamente privati del Carico, e di Fiorini 50 da essergli subito levati, et applicati all'Arsenal.

XIII° Siano incarricati li Hosti a dover di sera in sera portar nota in Cancelleria del nome di quelli Passaggieri, e forestieri, che alloggianno nella sua Hostaria, in pena non lo facendo de F. 50, e tre tratti di corda pubblicamente per ogni volta, dovendo dette notte esser ricevute gratis . . .

Che non debbono pro modo alcuno li Officiali della corte partirsi dalla Terra senza licenza del Rettore in penas della privazion del Carico.

XIV° Che non sia alcuno di tanto ardire, che ne con parole, ne con fatti si facci lecito di molestare, o ingiuriare li Ministri, che volessero fare l'essecuzioni, così civili, come criminali, in pena di pagar del suo tutto quello, che il retento fosse debitore, e di prigion, Galera, et etiam della vita, come è disposto dalle leggi, dovendo esser sottoposto alle pene, che parerà alla Giustizia li medesimi ministri quando nel suo officio eccedessero il loro debito, e facessero estorzioni.

XV° Siano tenuti li Cancellieri et Officiali sopradetti portar subito li pegni che haveranno tolto in cancelleria dovendo restar incarricati al medesimo li Zuppani

[84 b]

in mano de quale da Detti Officiali li venissero consignati li pegni, in pena a Officiali di privazion de loro carichi, et esser posti in Berlino, et à Zuppani di Fiorini 100 per ogni volta altre pene ad arbitrio.

XVI° Quelli che saranno citati criminalmente, proclamati, et in contumacia della Giustizia debbano star ritirati nelli Luoghi dalle leggi prescritteglie sotto tutte le pene dalle medesime Leggi stabilite.

XVII° Li Ministri non debbano prestar ubbidienza alcuna alle lettere de Magistrati di Venezia se non saranno presentate in Cancelleria con nota della presentazione sopra d'esse, in pena di F. 25 per volta e di privazione per mesi sei del loro carico

XVIII° Non sia alcuno sia chi si voglia, niuno eccettuato, che ardischi bollar lettere Publiche, Mandati, o altra cosa publica col Sigillo di San Marco, ne disbollar quelle che capitano, eccetto che il cancelliere, in pena di Corda, Prigione, Bando, Galera ad arbitrio della Giustizia.

XIX° Che sia del tutto a Cingari di star, e praticar per questo Castello, e Territorio sotto tutte le pene contenute nelle Parti in questo proposito, le quali saranno contro d'ogni uno d'essi mandate all'esecuzione per vedi in ultima al segno D.

XX° Sia fermamente prohibito a chi si sii dar denarii, robbe d'alcuna sorte ad ogni uno in maniera illecita, et usuratica contro la disposizione delle Leggi Civili, e Canoniche in pena giusto alle medesime Leggi.

[85 a]

XXI° Che li Artisti, sbosti, (sic!) Bottegari, Marcanti, ed altri venditori di qualunque qualità non possano ne debbano vender cos'alcuna, se non con misure, pesi et standiere bollate di buona qualità, et à prezzo stabiliti in pena di Corda, Prigione, e Galera ad arbitrio.

Che li detti Fornari, e Pistori debbano tener tutto il Pane in Bottega, in pena di Corda, oltre la perdita del Pane, che fuori della medesima fosse ritrovata.

XXII° Che quelli Pistori, Pancogoli, e Fornari, che vorranno far Pane si diino in nota nel termine di giorni tre in Cancelleria; e presentino l'impronto, con il quale vorranno bollar il Pane, vendendolo bello, ben cotto et al peso del calamiero, non servendosi d'altro Formento, che di quello del Fontico, sino se ne ritrovarà ne Pubblici Granari in pena alli contrafacenti di F. 50 de suoi beni, Berlina, Corda, oltre la perdita delle Robbe, la metà delle quali sia dell'Accusator, quale volendo sarà tenuto secreto, e l'altra metà applicata giusto le Leggi, et altro maggiori secondo la qualità de fatti.

XXIII° Che nessuno possi amazar, ne vender qualunque Sorte, d'animali, se non saranno stati veduti, e licenziati dalli Giustizieri o dalli Provveditori in pena di Berlina, Corda, Prigione, e Galera.

XXIV° Che tutti quelli à quali peccano accomandar le strade debbano haver fatto il loro debito nel termine di giurni otto, e particolarmente à ciò restino incaricati li Zuppani sotto pena non eseguendo à quanto sono

[85 b]

tenuti di F. 200, che altre pene corporali ad arbitrio.

XXV° Non sii alcuno così temerario, che ardischi di por mano nelle pubbliche muraglie ne gettar pietre o teranno nelle Pubbliche fosse ingerirsi negli Arzeri Pubblichì in pena di Prigione, Bando, e Galera, et altre ad arbitrio.

XXVI° Non debba alcun forastiero pascolar sopra il Commune, ne nelli Boschi di S. Marco, in pena di perdita degli Animali essendo ritrovati, e di F. 50 per ogni volta.

XXVII° Che non possi alcuno condur o far condur in terre aliene alcuna Sorte di Biade Vini, o altre cose comestibili, o Mercanzie di qual si voglia sorte senza le debite licenze, e Bollette, e Dazio sotto le pene rigorose prescritte dalle leggi.

XXVIII° *Chi li Molinari non debbano macinare ne giorni Festivi e proibiti dalle Leggi e Statuti per quel tempo*

Non debbi alcuno por mano nelli Luoghi Boschivi, et altri luoghi Bollati, ne tagliar Roveri, ne altri Legni vietati, sotto le rigorose pene prescritte dalle parti dell'Eccelso Consiglio di Dieci.

però che sono vietati in pena di Berlina, corda, e F. 25 di piccoli applicati all'accusator.

Tutti li Ebrei debbano portar il Capel rosso sotto pena essendo trovati inobbedienti di pagar Ducati 2000 per cadauno, e per cadauna volta, la metà de quali sia dell'accusator e come nella Parte dell'Eccelso Consiglio di Dieci.

Non debba alcuno sotto qual si voglia pretesto, o titolo molestar li medesimi Ebrei in pena di esser severamente castigati ad arbitrio della Giustizia.

Che li Marinari nel termine di Giorni otto debbano presentar in Cancelleria li loro Cappi bollati col bollo di San Marco sotto pena non lo facendo Berlina, Corda

[86 a]

et altre pene corporali ad arbitrio. Non si possano far suppositi, offinti Mercati di biade per farli saltar di prezzo sotto pena di perder quella quantità di biade fintamente mercantate, ò il prezzo d'esse in denari oltre altre pene pecuniarie, e corporali ad arbitrio. L'accusatore sarà tenuto secreto, e guadagnerà la metà della robba persa, e della condanna pecuniaria; e se un compagno accuserà l'altro giustificato il vero sarà assolto dalla pena, e conseguirà come sopra. Nelle stesse pene cadano quelli che inchietassero fomenti, o altre biade forastiere.

Che nessun rivendigolo ardisca di comprar alcuna sorte di robbe spettanti al viver, et uso sopra li mercati nelli giorni d'esso avanti si levi la banderola, ne comprar alcuna sorte di robbe spettanti al viver, et uso sopra li mercati nelli giorni d'esso avanti si levi la banderola, ne comprar avanti giungano nella pubblica piazza, e tutto ciò che haveranno comprato debbano vender neli medesimi lochi.

Non possino li rivendigoli comprar alcuna sorte di robbe per altri, ne avanti si levi la banderola caminar, ne portarci sopra li mercati, ma debbano li giorni di Mercati portar in sito cospicuo un segno, che li doverà esser stabilito dal rettore, acciò siano conosciuti in pena di berlina, corda, prigion, oltre la perdita della robba qual si sia dell'accusator, che sarà tenuto secreto.

Carolus Contareno Dei gratia Dux Venetorum ecc. Nobilibus e Sup. Viris Paulatani de suo Mandato Locumetenenti et successoribus. Signi-

ficamus vobis sub die 20. februari proximi preteriti D Consignazione nostrum Rogatorum. Scriptum fuisse ut infra medesima li Avogadori Nostri di Comun.

[86 b]

Hanno con studio, a maturità formata l'annessa formula de proclami in conformità della volontà del Senato, che l'ha aprovata. Ve la trasmettemo perchè la facciate senza minima alterazione pubblicare, e in tutte le sue parti eseguire, et in loco copicuo affiggere, aggiungendovi non poter voi, ne i vostri successori innovar cosa alcuna in tal materia di proclami senza previa espressa publica permissione, et la presenti farete registrate in cotesta Cancelleria per lume, e notizia de medesimi vostri successori dandoci voi imediate avviso della Ricevuta et esecuzione loro.

Datum in Nostro Ducali Palatio die 9. aprile, indictione 8. 1665.

Alem^{te} Angelo Donini Segretario Stampato in Udine per Nicolò Schirati.

Per casi civili et criminali

1719 15. Dicembre

Degno del maggior rimarco si rende il gravissimo abuso introdotto nelle città della Terra d'Istria di rilasciarsi dalle carceri a titolo di gratia dalli Rettori li rei da essi, o da loro Prescussori Già condannati, ovvero di Farli tradurre con pieggiarie dalle priggioni serrate, e sicure nelli luoghi o priggioni de Presentanti, a pretesto delle loro indisposizioni, quantunque in esse priggioni de condannati vi siano i luochi destinati pegli infermi, per custodirli per quel tempo che sono oppressi dal male, così che con sommo scandalo, e mormoratione si vedono tali relinquenti anche prima di terminare le loro condanne in libertà

[87 a]

in onta dele pubbliche leggi e forn.^{ti} a mag.^{ri} eccessi terminando in tutto con offesa della Giustizia, e detrimento della publica Cassa da essi rei non risarsita. Richiedendo però la gravità di tali disordini un risoluto compenso.

Landerà parte, che inherendo alle pubbliche leggi in tale proposito, et a quelle particolarmente del maggior Consiglio 4. Luglio 1651, e di

questo Consiglio 13. Febbraio 1611. ambedue le leggi restano comprese nelle comissioni che si danno a Rettori nell'intrapresa de Regimenti, resti assolutamente vietato in publici rappresentanti il poter sotto qualsivoglia color e pretesto, ò causa rilasciare tali condanati, ò ingerirsi in poco ò in molto nelle sentenze seguite de precussori ò di medesimi, che nella esecuzione delle stesse, levata del tutto la libertà di concedere agli infermi di tal conditione alcun sito de presentati, ma bensì assegnar loro con le solite pieggerie il luogo detto infermaria, e con altro titolo, chiamato per quelli che veramente fossero in necessità di tal suffraggio e poi solamente godere sino à che siano restituiti in salute. In caso di trasgressione di tal publica rissoluta volontà siano essi rettori sottoposti oltre le pene cominate dalle publiche leggi, à renderne conto à questo consiglio oltre di che tali licentiatii s'intendano sempre perpetuamente banditi, ancorche terminato il tempo delle loro condane, ottenessero il rilascito dagli offitii per i quali fossero condanati, come sogliono fare per coprire la passata trasgressione

[87 b]

e se alcun cancellier, cavalier, nodaro ò altro ministro ricevesse decreto pieggerie ò altro atto in tale proposito cada nella pena di ducati mille, che s'intendano applicati alla cassa di questo consiglio oltre la privation del suo carico, e di non poter esercitar altro, sua vita durante. Li condanati di tal natura che sino al presente si ritrovassero fuori delle carceri, come sopra dovranno esser chiamati, e ridurvisi di novo nel termine di mesi uno prossimo, spirato il quale, ne comparendo s'intendano incorsi nel Bando, come sopra ne possano più esser ammessi riservata solo a questo consiglio la grazia negli uni, e negli altri cole strettezze delle nove balle de consiglieri, e capi che vi fossero, e colli 5/6 delle ballotte.

Sia poi in efficace maniera racomandato à rettori la carità e vigilanza non solo sopra l'condannati suddetti che sopra tutti li altri prigionii, alla visita de quali restano eccitati di tempo in tempo per esimerli dal soverdrío rigore, et angaria di guardiani, ò altri custodi, facendo che da loro difensori vengano pontualmente assistiti, ne permettendo, che da visitadori, ò altri sotto qualsivoglia titolo, ò ius sia usata veruna facoltà, et havendo alcuno pretesto di qualche privilegio, debba ciò

esser conosciuto da capi di questo consiglio, ma in caso di bisogno debbano informare li Rettori, da quali sarà usata quella carità e giustizia, che conviene, non dovendo li custodi, guardiani, et altri riconoscere, et ubidire che gli ordini de pubblici rappresentanti medesimi. E del presente decreto ne sia data da capi notizia a rettori da terra, e da mar per la sua inviolabile esecuzione.

[88 a]

Copia. Di Capitolo contenuto nelle terminazioni dell'eccellentissimo Signor Geronimo Bragadin Inquisitor, publicato in Pirano 5. Settembre 1651.

Omissis ecc.

Non si possino conceder appellazioni a Sentenze Civili, che non eccedino F. 25 se prima non saranno fatti li effettivi depositi di Capitali, e Spese nelle Cancellerie de Luoghi, dove saranno nate le sentenze, in pena a' Cancellieri, ò Comandadori, che le concedessero di Ducati 50 applicati alla Fisial Camara di Capo d'Istria.

ommissis ecc.

Stampata

Cop. Tratta dalla Terminazion, Eccellentissimo Signor Francesco Diedo avogador nella Provincia d'Istria con autorità d'inquisitor.

Per casi civili, e criminali, et altro speso occorre, che nel primo foro nella causa, la parte soccombente col sol atto d'appensione in quell'officio suspendere l'esecuzione della sentenza e la debolezza dell'altra che ha vinto non potendo per li dispendii far proseguire l'appensione conviene abbandonare il proprio interesse però decreta.

Che de cetero non debba haver effetto l'appensione annottata nella cancelleria di prima istanza, se nel termine di giorni quindici non haverà l'appellante quella interposta nella cancelleria di Capo d'Istria, et in oltre se nel termine di tre mesi non sarà dal medesimo fatta spedir la causa possa eseguirsi

[88 b]

la sentenza nelle cause de minori. Dovendo in quelle de majori praticar il dovuto lievo di suspensione ob elapsum temporis Giusta le leggi.

Osservandosi in alcuni luoghi della Provincia che contro le leggi buoni ordini sopra le sentenze absenti non s'admetta l'aggravato con il pagamento delle spese alla solita realdizione resta però provisto, che in avvenire in qual si voglia luogo della Provincia con pagamento delle giuste spese possano le parti esser realdite delle sentenze contumaciali del Podestà di prima istanza come comandano le Leggi.

Nei Giudicii criminali havendosi scoperto che per lievissime offese, e semplici parole si formano voluminosi processi con rovina de sudditi della Provincia, però decreta.

Che nelle cancellerie criminali non possano riceversi indolenze ne formar processi sopra le sole alterazioni di parole, in pena a Cancellieri d'esser loro sottoposti alle spese, et ogni atto che facessero al contrario sii nulla.

Omissis

1678. 10. Maggio in visita

Spettabile et Generoso vir fù stabilito l'anno 1462. 11. Giugno da tutti tre gli eccellentissimi Avogadori di Comunità et Decretato con ducali del serenissimo Pesaro l'anno

[89 a]

1659. 20. Luglio, a con terminazione dall'anno 1688. 8. Febbraio ordinato, che ogni volta sia proferita sentenza criminale, benchè s'interponga dal reo appellatione per disordine alla sentenza Medesima debbono pagar le spese del processo inherendo però alla ducale, Autorita auogaresca, e termine suddetto.

Commetterà la spettabilità Vostra, che nonostante appellatione alle sentenze criminali siano pagate le spese del processo in pena di ducati 200 à cadun innobile da esser applicati come dispongono le leggi.

Capo d'Istria 16. Dicembre 1726.

*Zvane Renier podestà e capitano
a a. Giovanantonio diedo consiglier AA.
Marco Trivisan Provveditor AA.*

Il coadiutor pretorio

Terminazion Pasqualigo.

Amessa l'approvazione nel eccellentissimo Senato 10. giugno 1614.

Noi Filippo Pasqualigo procurator di san Marco per la serenissima signoria di Venezia Proveditor general in Dalmazia, a Albania con l'autorità di capetan generale da mar per tutto il golfo. Per molti ragionevoli rispetti, e specialmente per che haver il Giudice alcuna, ne anche minima ombra di interesse se nell'administrazione della giustizia ha più volte prudentissimamente deliberato.

[89 b]

S. Serenita, che li suoi rapresentati non possino havere porzione nelle condannazion pecuniarie, ma che vadino interiamente nelle camare fiscali, dove però non sono per Privileggio applicate alle comunità de luoghi, tuttavia molti delli rettori di queste provincie hanno posto in uso di farsi la disposizione d'esse condanne pecuniarie applicandoli dove più le piace senza, che se ne possa veder conto, et quello ch'è peggio restano anco ben spesso convertite in uso particolare, onde che questi tali Giudicano con interesse proprio, contro ogni ragione a equità, a contro l'intenzione publica, ne segue anco che le camare sono defraudate di tal denaro, non si ritrovano in alcuna pur minima quantità, e però non potendosi con li tre ottavi di esse condanne giusto le Leggi tener in conzo li palazzi di essi rettori, conviene che vadano in rovina, ovvero che siano riparati con altro denaro publico. Di più è stato anco introdotto, che dove le condanne sono applicate alle comunità alcuni delli rettori sotto diverse invenzioni se le fanno da esse comunità donare per il tempo del loro Regimento contro il suddetto fine, a intenzion publica. Disordini per tante conseguenze importantissimi a quali non dovendosi differir punto di provedersi in ogni miglior modo terminiamo con l'Autorità del Generalato Nostro Institutissimo et ordiniamo che da tutte, le condannazioni

[90 a]

pecuniarie, che si faranno de cetero per qual si voglia causa, niuna eccettuata, non possino esserne applicate, ò distinate à luoghi pii, ò fabbriche

o private, ne à qual si sia cosa, che dir, o imaginar si possa, ma venga detto semplicemente nelle sentenze che siano contate in Camara giusto le leggi, e se nel luogo dove sarà il rettor che farà la sentenza non vi fosse Camara che siano contate nella camara di quelle città, alla qual quel luogo sarà sottoposto.

Li rettori che contrafaranno siano tenuti à reintegrar le camare di tutte le summe con il doppio di più per pena, et ne siano mandati debitori à palazzo, et siano anco banditi per anni dieci dal Maggior Consiglio.

Li Cancellieri e Nodari, o altri che notassero diversamente cadano alla medesima pena di pagar nelle camare l'ammontar delle condanne, et il doppio più, et di non poter per anni 20 esercitare in cancellerie, o altri officii, et carichi pubblici, et siano obbligati sotto le medesime pene tener una raspa a parte per registro delle sentenzie sudette pecuniarie, a ciò se ne possa sempre veder il conto, il qual libro, o raspa debba restar sempre nelle cancellerie, et subito seguite che siano simil condanne mandar nota autentica del nome del condannato, della summa della condanna, e del giorno della sentenza agli scrivani, o altri ministri deputati delle camere li quali in un libro a parte

[90 b]

debbano sotto la pena ut supra dar debito del condannato della summa della sentenza per saldarlo poi all'incontro quando egli andarà, o mandarà, a contrar il denaro.

Non possano li denari delle condanne esser scossi da altri, ne in altro loco, che nelle camare, come di sopra, e con un bollettino del saldo di camara, sottoscritto dal commissario, siano dipennate le condanne nella raspa suddetta.

Et li condannati, che ad altri o altrove contassero tali denari non si intendono liberi dalle obbligazioni delle sentenze, ma incorsi nell'alternative di esse, ed possano, e debbano come debitori in ogni tempo astretti a far il pagamento.

Et non possa nell'avenire alcuno delli rettori d'Istria Dalmazia et Albania al loro ritorno andar a cappello se non portaranno una fede sottoscritto dal suo successore, dal cancelliere di esso successore, et dal commissario et ministro di camara tutti congiurati di haver eseguito

l'ordine suddetto la qual fede debba esser formata con l'incontro della raspa con il libro di camara ordinato, come di sopra.

Le comunita veramente che de cetero donnarano ad alcuno degli rettori le condanne, che ad esse sono in qual si voglia modo applicate s'intendano in perpetuo decadute, e prive di beneficio di dette condanne le qual restar debbano, come le altre applicate nella Serenissima signoria, e la presente Terminazione sii mandata a tutti li rettori suddetti, accio

[91 a]

la faccino subito publicar, intimar, e registrar dove ed a chi sarà bisogno, et sia posta de cetero nelle commissioni de loro successori, et sia, e s'intenda commessa la sua esecuzione et il castigo delli trasgressori con le pene suddette alli Proveditori Generali, Sindici, e altri Rappresentanti, che di tempo in tempo havessero superiorità nelle suddette Provincie sotto debito di sacramento.

Data in Galia in porto di Piran li 5. Gennaio 1613.

Filippo Pasqualigo Procurator General ecc.
Vettor Barbaro Segretario
Francesco Basadonna per la Serenissima
Signoria di Venezia Proveditor nell'Istria.

Hanno introdotto diversi rettori di questa Provincia sotto pretesto, e nome di pene, che sogliono imponer nei Proclami da loro fatti publicare in diverse materie, et di estra-ordine penali l'appropriarsi il denaro delle pene pecuniarie, et per la prudentissima terminazion Pasqualiga li 5. Gennaio 1613, acciò il giudice non sia interessato nell'amministrazione della giustizia devono, niuna eccettuata, essere applicate alle camare fiscali, ovvero alle comunita de luogi a quali per privilegio sono concesse, invenzioni così contrari all'ottimo, e giustissimo fine della mente publica, così pregiudiciale all'interesse di Sua Serenità, e delle comunita suddette, et di tante altre perniciose conseguenze, che non deve per così raggionevollì rispetti essere tollerata più alungo,

[91 b]

senza la dovuta, e conueniente provisione però con l'auttorità che tenemo dall'eccelso Senato terminiamo.

Che di tutte le condanne, o siano fatte ad arbitrio di giudici o in virtù di proclami, che anco sin hora fossero stati publicati da preddetti rettori, o per dissubidienza de precetti penali, o che per qualsiuoglia occasione venisse ad alcun reo pecuniariamente condannato, la porzione che da rettori era ad arbitrio convertita a se medesimi sia, et debba essere intieramente, e con parole espresse applicata a dette camare, o comunità giusto la forma della sopradetta terminazione... Nelli Proclama introdotti, ovvero altri ordini penali, che si faranno all'ingresso, et nel corso de Reggimenti debba esser dichiarato, e specificato, che le pene pecuniarie de trasgressori saranno applicate alle camare, ovvero comunità sudetta, e non ad arbitrio.

Li rettori, cancellieri, nodari et Coadiutori che contrafaranno siano sottoposti a tutte le pene nella precitata terminazione, et li giudici, sindici, Camarlenghi, cancellieri di comunità, ò altri che sottoscrivessero la fede al rettore per andar à Capello, mentre non fosse stato intieramente, e seguita la sudetta terminazione Pasqualiga, et il presente ordine, siano tenuti reintegrar col proprio denaro le camare, ovvero Comunità di tutta la summa delle condanne applicate diversamente per doppio più per una, et siano privi del loro consiglio, e di tutti gli altri carichi, et officii publici per anni vinti continui.

[92 a]

Et perchè è stato anco introdotto un'altra pessima corruttella di comprar delli rettori li scudi, et altre cose, con il denaro delle comunità, contravenendo con questi polliti pretesti al fine delle publiche commissioni ordinemo Che li giudici, sindici, o altri agenti delle comunità di questa Provincia che per parte de loro consegli, o colleggi, o in altra maniera comprassero essi scudi, ò altro, ovvero facessero alcun donativo, ò concambio col sudetto denaro siano sottoposti à riffar del proprio delle spese col doppio più per pena, e restino privi del loro consiglio e di tutti li altri carichi, et officii publici per anni vinti continui, et li Cancellieri, Raggionati, ò altri che menassero simili partide

non possano per il medesimo tempo di anni 20 esercitarsi in cancellerie, ò altri officii, ò carichi publici, et siano sottoposti a pagar l'ammontar di esse pene col doppio più per pena, riservandosi d'inquirire, e procedere contro quelli, che sin hora havessero trasgredita l'esecuzione dell'antedetta terminazione.

Che il presente ordine sia mandato à tutti li rettori di questa provincia acciò sia publicato, registrato nelle cancellerie dei rettori, e di esse comunità per la sua inviolabil esecuzione.

Dovendo anco nelli proclami ordinar nel principio de reggimenti esser publicata la terminazion sopradetta col presente ordine nostro et registrata con detti proclami sotto le pene alli ministri di sopra dichiarite.

[92 b]

Data in Pirano à 30 Gennaio 1625 modo veneto.

Adi 28 Febbraio 1625 M. V.

Fù publicata la sudetta terminazione et ordinazione in Grisignana al luogo solito per Gasparo Giazzo alla presenza di molte persone preleggendo io Nicolò Angarano Vice Concilieri di Signor eccellentissimo.

Io Nicolò Angarano V. Cancellier dell'illustrissimo et eccellentissimo Signor Francesco Basadorno Proveditor in Istria ho fatto copiar, in fede mi son sottoscritto e sigillato.

Copia tratta dal Volume N.M.E. Luc Antonio Zancàrol fù podestà di Grisignana del libro proclami à carte 21.

Oblihi de Nodari

1711. 23. marzo in Consiglio di Dieci

L'anarà Parte, che salve, e risservate tutte le leggi in tal proposito disponenti, et alla presente non repugnanti sia e risolutamente prohibito a tutti li Rettori, e Rappresentanti da Terra e da mar, ambasciatori, secretarii, niuno eccettuato, sempre che gli occorrerà scrivere alla Signoria nostra, et alli capi di questo consiglio alcuna cosa concernente materia publica, o di giustizia, o risposta con giuramento l'indirizar le lettere sotto coperta, o piego ad alcuna persona privata, ancorchè congiunta di sangue, o in qual si voglia carica, o dignità costituita, ma sottoscritte, che l'haveranno di proprio pugno sigillata, e fatta la Mansione Sopra il foglio delle stesse

[93 a]

lettere, e non sopra semplice coperta separato, debbano farle consignare a Cavallari, Corrieri, o altri, che saranno tenuti portarle, e subito giunti in questa città presentarle alla Signoria Nostra, o nel consiglio de capi dove fossero dirette, sotto le pene a chiunque de sudditi ardisse contravenire, statuite contra propalatori del secreto nelle quali pene incorreranno pur quelli osassero correger, trascrivere, e riformare in alcuna parte esse lettere quando le ne capitasse.

L'illustrissimo et eccellentissimo signor Antonio Capello di Venetia Podestà e Capitano di Capodistria e suo distretto, attese le riverendissime istanze fatteli dal condutor del datio d'instromenti, e testamenti che corre per tutta questa Provincia per li disordini, e pregiuditi considerabili, che sono invalsi nel detto datio causati da quei Nodari, che havendo trascurata l'obbedienza a publici decreti in questa materia, hanno in varie forme apportato così grave danno al publico interesse, et per raffrenarlo prima di venire ad altra più risoluta deliberazione. Ma voluto col presente proclama far publicamente intendere e sapere a tutti li nodari di qualsiasi luoco di detta provincia niuno eccettuato, che in ordine a capitolo del datio medesimo et d'altre publiche terminazioni in questo proposito, debbano per tutto il giorno 17 aprile corrente, che devesi far la paga, in questa Camera Fiscal, presentar in questa città nelle mani di Domino Agostin Tarsia quondam Fabrizio, uno degli interessati in detto datio, nota distinta, e giunta di tutti gli atti che da ogn'di loro sono stati stipulati dal di 17 Dicembre passato

[93 b]

sino li 17 Aprile corrente, con l'importar di esso datio, dovendo in essa nota esser espressa la summa di cadaun contratto per ritraherne il giusto importar del datio medesimo; e così dovranno praticare di quattro in quattro mesi, sotto le pene espresse in esso capitolo, E per rimover ogn'altro disordine, anzi per espressa esecuzione de suddetti capitoli, doveranno essi Nodari, niuno eccettuato, comparir in questa città a presentar una idonea piegghiera per l'importar di tutto il denaro, che da loro venirà riscosso di detta ragione gli patti stipolati delli quali sono specialmente tenuti alla sodisfazione, et portar li protocolli, per dover esser bollati, nei quali, e non altrove doveranno scriver li contratti, affi-

ne di poter il Conduitor esser intieramente sodisfatto colla dovuta puntualità e ciò in termine di mese uno prossimo venturo et in pena di privazione del suo ministero come Nodari, rimanendo del tutto incapaci di tal servizio, ed ogni atto, che da essi fossero fatti rilevati e stipolati in contrafazione del presente proclama s'intende nullo, e di niun valore, oltre esser anche criminalmente corretti; Nell'istessa pena pure si intenderanno incorsi quelli, che senza carattere di nodaro o cancelliere ardissero arrogarsi autorità di stipolar qualsisia contratto, o atto pertinente al solo ministero di Nodari, sottoposti al datio sudetto; intorno a che si doverà haver particolar osservatione, per ricavare, e venir in luce di tali trasgressori. Et il presente sarà trasmesso con lettere Requisitoriali in cadaun luoco della provincia per la publicatione a chiara intel-

[94 a]

ligenza di cadauno.

Oblighi de Hebrei

Adì 15 Aprile 1692 Grisignana

Publicato l'oltre scritto proclama per Vincenzo Nesco al loco solito molti presenti et precipue Domino Mattio Lonlerà, et Domino Domenico Apollonio Sum.º di questa terra Testimonii da Cattavere 79. 1496. 26. marzo Capitan A. 161 Parte dell'Eccellentissimo Senato. Che li membri in loco del segno zalo del petto portino si in questa città come in altri luoghi nostri la baretta zala in testa, come si usa in altri luoghi, essendo obbligati così di està come d'inverno portar sempre coperta la testa de zalo.

E non possino star più di giorni tre in questa nostra città.

Sotto pena a chi contrafarà di ducati 50 d'oro e di star un mese in prigion. Officiali, che sopra ciò non facino il suo debito contro gli innobedienti al presente ordine siano privi dell'offizio messo in Berlina, e paghi fiorini 60.

Hebrei non possino far pegni in pena di pagar il doppio.

Sumº. sudetto 82

1603. 29. Agosto Capitan B. 3. T.º spazzo del Consiglio di 40. criminal di laudo della sentenza del Cattaver, che haveva condannato giusto detta Piegaria in soldo, e prigion Isacl'Panirotto.

Summo olores.^{to} carte 69. 1550. 12 Settembre capitolo 17 carte 543. Terminazion Cattaveri. Hebrei non tenghino in casa sua masare, Nene famigli, o altri Cristiani sotto qualsivoglia forma, ne di giorno ne di notte.

Sotto pena di Ducati 100 e mesi sei di prigion.

[94 b]

E li Christiani fossero trovati cadiono in pena di Ducati 10 et esser frustadi. E se il Cristiano, che sta con l'Hebreo accusa sarà assolto dalla pena.

Copia 1666. die 3. Februari Dominicus Contareno Dei gratia Venetiarum Nobili et Sapientis Viro Andrea Gergio de suo magistrato Potestati Montagnane Fidel dilecto Salutem et dilectionis affectum. Ricercando la publica pietà, et come nella terra di Este è stato deliberato, che gli Ebrei dimoranti nella medesima stiano tutti uniti, et non mischiati con cristiani, così conoscemo necessario praticarsi lo stesso ancora in cotesta che (?) col senato vi commettemo d'informarvi la quantità prezza de medesimi, e se stiano tutti uniti, o pure divisi, come pure in qual sito potesse stabilirsi il domicilio, onde avessero sempre ad essere divisi da cristiani tutto avisandoci con celerità, e distinzione per lume alle proprie deliberationi. Dovrete pure se alcuno de medesimi Ebrei avessero affittanze in loro nome, o sotto nome d'altri vi avessero interesse contro la disposizione delle leggi de possessioni, o altri beni nel territorio annullarle, proibendo alli stessi di poter più ingerirsene sotto le pene prescritte da decreti in tale proposito.

Datum in Nostro Ducali Palatio die 30. ianuarii indictione Quarta 1665.

*Ad Entra Nobili et sapienti Viro Andree
Giorgio Potestati Montagnane.
Ottavio Negri Segretario.*

[95 a]

Caso per tabacco a favor del Regimento di S. Lorenzo di Pasnadego con Capo d'Istria.

Illustrissimo Signor Signor Osservatissimo.

1721. 19. Luglio recepte

Raccoglie il Magistrato dalle Lettere di V. S. Illustrissima il caso di Battista Nagarietto per occasione del Tabacco trovato di contrabbando, e la di lui carcerazione, come anche il rescritto di V. S. Illustrissima spedito al magistrato di Capo d'Istria Contra l'appellazione colà interposta, e si come non si può accompagnare la di lei attenzione che con la lode dovuta verso i riguardi della giustizia, e della nostra giurisdizione così si dobbiamo raffigurare, che alla comparsa delle nostre lettere a quel Magistrato sarà dipennato l'Appellazione ad oggetto che rimesso l'affare alla di lei giustizia, come giudice di prima istanza, sia poi salva l'appellazione avanti noi, e magistrato nostro giudice devoto D. a chi si chiamasse aggravato, con che si raccomandiamo.

Data dal magistrato de 5. Savii Mercanzia li 28 giugno 1721.

Giovanni Basadonna Savio alla Mercanzia

L. S. S. M. Io Vincenzo Carrara archivista fece la sudetta estratta dell'autentico, esistente nel volume Del nobile signor Marco Privli fu Podestà di questo Castello di S. Lorenzo, in fede ecc.

Copia

Illustrissimo Segnor Signor Osservatissimo.

Capo d'Istria. Dal publico rappresentante di S. Lorenzo ci vien esposta l'appellazione interposta in cotesto magistrato in materia di Tabacco, il che essendo contrario alla disposizione delle leggi et alla nostra giurisdizione per ciò eccitiamo il zelo ben noto di V. S. Illustrissima, che in ordine al di lui rescritto, e dei

[95 b]

capitoli a stampa si compiacca far dipennare detta apellazione e rimettere affare al medesimo, come giudice di prima istanza salva, e riservata l'appellazione a chi si sentisse aggravato avanti noi soli giudici competenti, e delegati. Si assicura il Magistrato nostro, che alla com-

parsa di queste nostre lettere sarà l'appellazione stessa fatta rimuovere, et attendendone d'una pronta esecuzione gli avvisi, si raccomandiamo.

Data dal Magistrato Eccellentissimo de 5. Savii alla Mercanzia li 28 giugno 1721.

*Giovanni Basadonna Savio alla Mercanzia
e Coll^e.*

Illustrissimi signori signori osservatissimi

Rende stupore al Magistrato non meno, che il rescritto di V. S. Illustrissime 23. Luglio decorso sia stato presentato solamente sotto li 16 del corente mese di Settembre con tanta dilazione nell'affare di un retento esistente nelle carceri per sole quattro libre di Tabacco sino dal mese di Aprile del corrente anno 1721 di quello, che sia inveder revocata in dubbio, la giurisdizione del Magistrato nostro in una materia Delegata dall'Autorità del Eccellentissimo Senato, con capitoli accordati a Partitanti sin dall'anno 1653. e con più decreti posteriormente approvati, et in oltre di condotta in condotta non solo ristampati, ma anche da pubblici rappresentanti da Terra, e da Mar intieramente eseguiti. Fatto per tanto riflesso al predetto rescritto osserviamo che fa menzione del capitolo 14^o., bensì nella parte che dice, che siano da noi somministrati al Partitanti i suffraggi, et ajuti necessari per la buona condotta di questo interesse, mà che non fà menzione alcuna al rimanente contenuto di detto Capitolo, ove medesimamente esprime, che il Magistrato di 5. Savii sia solo

[96 a]

Giudice di Appellazione in tal materia delle Sentenze di qualunque Rettore, o Publico Rappresentante del Serenissimo Dominio tanto in ordine quanto in mente.

Affine però, che le Signorie Vostre Illustrissime restino illuminate di quest'affare habbiamo risoluto includere nella presente la Stampa, non solo dei Capitoli institutivi di questa Publica riguardevole rendita, ma anche il Proclama dall'Eccelso Senato pure approvato, et annesso ai Capitoli medesimi, acciò che si compiaccino osservare ne predetti Capitoli il 14^o. non solo, già sopra riferito, mà anco li Capitoli n^o. 11, 16, 17 interlineati con il di più che troveranno pure interlineate nel

proclama stesso circa il vitto, et altre facultà concernenti questo rilevante Patrimonio dell'Erario.

Confida il Magistrato che sarà dal zelo sempre benemerito delle Signorie Vostre Illustrissime fatta rimuovere l'appellazione e che non vi sarà motivo ne di repliche ne di partecipare al Eccelso Senato la inosservanza de Suoi riveriti Decreti e così eseguendo si raccomandano.

Datta dal Magistrato Eccelso de 5. Savii alla Mercanzia li 19: Settembre 1721.

Copia Di **Terminazione degli Eccellentissimi Inquisitori in Dalmazia, Ecc.**

Noi Z. Giacomo Zane, e Zuane Michiel per la Serenissima Signoria di Venezia, Sindici, Auditori, Avogadori, e Provveditori in Dalmazia, et Albania. Desiderando conforme alla commissione di Sua Serenità et all'obbligo Nostro far quelle provvisioni, che stimiamo necessarie nella Terra d'Almissa, sicome habbiamo fatto nelle altre Città, e luoghi di questa Provincia, per l'autorità concessane dall'Eccelso Senato, la qual sarà qui sotto à più chiara

[96 b]

intelligenza di cadaun registrata terminiamo, et ordiniamo, et comandiamo a qualunque s'aspetta ad eseguire, et ubbidire le presenti deliberazioni nostre in tutte le loro parti.

1°. *Gli ordini de Sindici Precessori siano eseguiti.*

Che gli ordini fatti in Almissa per li Precessori Nostri habbino ad essere inviolabilmente osservati, et eseguiti sotto tutte, le pene in essi dichiarate, nelle parti però,

che contravenissero alle presenti deliberazioni Nostre.

2°. *Dove non si ingerisce pena di sangue, non si proclamì.*

Che per qual si sia caso Criminale, nel quale non s'ingerisca pena di sangue non possano li Clarissimi Signori Rettori d'esso luogo d'Almissa proclamar alcuno, mà

habbino in questi casi à procedersi per via di citazione à difesa, concedendo sempre in essi casi agl'incolpati le difese per Procuratore, come ricerca il giusto.

3°. *Da mezzo Marzo sin mezzo Settembre siano li Proclamati chiamati termine un mese; e da mezzo Settembre sin sin mezzo Marzo Marzo (sic!) termine due mesi.*

Vedendosi in esso luogo, che sono molte volte chiamati in scala molti di questi Sudditi per diverse imputazioni, li quali non comparendo à tempi delli Proclami per la strettezza del tempo contenuto in essi, o per non haver havuto notizia ò per alcun altro accidente, sono banditi dalla Patria loro chi ad un modo, e chi ad un altro, à grave danno di questa Provincia, la quale per questa via viene à privarsi d'habitanti, de' quali ne ha tanto bisogno. Ordiniamo, che nelli casi Criminali, nelli qualli per disposizioni delle Leggi li colpevoli haveranno ad essere proclamati non possi in esse Proclami esser dato minor termine ad appresentarsi, che di mesi uno l'Està, et mesi doi l'Inverno havendo si ad intendere la Està, da mezzo Marzo fin à mezzo Settembre, et l'inverno da mezzo Settembre sin à mezzo Marzo.

4°. *Circa l'Alternazione.*

Che le Sentenze Criminali che si faranno contro Absenti possino

[97 a]

esser fatte per li Clarissimi Proveditori alternative, quando però l'alternativa sia in pena Corporale, e non pecuniaria, cioè à servir in Galea de condannati per huomo da Remo senza paga, et a mezza paga, e di servir in Galera per huomo da Spada, senza paga, di servir per Cavalligero senza paga, e di Confin in prigione o in alcuna parte della Città, e Territorio potendo detti Proveditori assignarli cadauna di queste pene qual più li parerà per quel tempo, e con quel modo, che giudicaranno per loro Giustizia convenire.

5°. *Non si bandisca da tutta la Dalmazia ecc.*

Che nelle Sentenze Criminali, che si faranno contro absenti non possano li Magnifici Proveditori bandire da tutta la Dalmazia, ma quando espediranno casi li quali giudicaranno essere delli compresi dalla Legge, che gli dà autorità di bandire da tutta la Dalmazia, habbino ad eccettuare da esso bando alcuna di esse Città, ò Isole di queste Provincie da habitare nella maniera, che si fa anco nel Regno di Candia. Dichiarando però, che non siano essi Rettori tenuti all'osservazione del presente, e separati

Ordini in questo proposito nelli casi, che giudicaranno con straordinaria autorità, che gli fosse concessa dall'Illustrissimo Consiglio di Dieci ò dall'Eccelso Senato.

6°. *Pagamento di spese.* Per che intendemo, che molte volte li assolti di alcuna imputazione sono astretti à pagamenti di spese terminiamo. Che quando dalli Clarissimi Proveditori sarà liberamente assolto alcun quarelato, ovvero inquisito non possi questo tale esser astretto dal Cancelliere, ò Cavaliere à pagar quali sia sorte di spese, non essendo ragionevole, che quello che è conosciuto senza colpa riceva colpa d'alcuna sorte, il che si osserva ancora quando essendo più imputati d'un medesimo fatto non restassero tutti assolti

[97 b]

nelli quali casi li Condannati siano tenuti per tutte le spese, et liberamente assolti non habbino à pagarne di alcuna sorte.

7°. *Circa spese civili.* Essendo ragionevole levar quanto più si può le Spese a Littiganti che per troppo sono aggravati dalli ordinarii disturbi, che gli sono apportati dalle Litti, terminiamo, che quando alcuno intendendo appellarsi d'alcun atto haverà bisogno di far mandar il Processo in Appellazione sotto bollo, sia tenuto il Cancelliere nella Copia, e che metterà sotto bollo includer quelle Copie, che già gli avesse per altro accidente fatto, e delle quali avesse havuto pagamento, non essendo giusto, che astringa essi littiganti à pagar doppiamente la Coppia dell'istessa Scrittura e l'istesso sia osservato nelli casi criminali sopra che alcuno haverà bisogno di mandare à superiori qual si sia processo, così per appellazion di Sentenza, Proclama, ò altro Atto, come per qual si voglia altra causa, dovendo esser tenuto quando avesse dato le Copie del Processo per Copie d'indicii alla parte, e che vi fosse bisogno di mandarli al Superiore, essendo così richiesto riempir le finestrelle della Copia già fatta, et quella sotto bollo mandare, ove fosse bisogno, senza darli obbligo di Copia nova.

8°. *Prohibizion di Stendardi di Rettori.* Vedendosi, che dalla introduzione già fatta in questa Provincia di fare nel fin de Reggimenti, Stendardi, bandiere, et altre cose tali in honore delli Rettori, le quali se gli danno nel suo partire è causato molto spesa à questi habitanti, e ben spesso disturbo nelle Città

di non poca importanza, terminiamo. Che in esso luogo di Almisa non possi esser fatto più alcuna cosa tale, in pena a quello, ò

[98 a]

a quelli che la facesse fare, ò che lo presentasse d'esser bandito per anni dieci d'Almisa, Territorio, e 15. Miglia oltre li Confini, con quelle pene, e taglie, che parerà alli Signori Proveditori.

9°. *Intendendo noi, che le Munizioni.* Munizione Denari, e robbe, che vengono mandate da Venezia, o d'altro luogo d'ordine della Sua Serenità, ò suoi Rappre-

sentanti in Almisa per li ordinarii, e straordinarii bisogni di quelle Fortezze vengono il più dalle volte malmenate, ne si vede alcun conto di esse, terminiamo, che di tutte Munizioni, denari e robbe, che verranno, come si è detto ne debbi esser tenuto particolar conto in Cancelleria, così della ricevuta come della dispensa, dovendo esser tenuto il libro in essa Cancelleria per che sempre si possa veder conto di essa Amministrazione, e affine che le cose passino più candidamente, terminiamo che dalli Giudici, e Procuratori della Città si tenuto un libro per incontro di quello di Cancelleria, ordinando, che sempre, che occorrerà fabbricar, ò far cancri in alcuna di dette Fortezze debba il Clarissimo Provveditor deputar uno di detti Giudici, ò Procuratori per Presidente ad essa fabrica. Il qual sia tenuto d'avvertire che le robbe, e denaro di Sua Serenità siano dispensate secondo la sua mente, et portar di tempo in tempo al sudetto Clarissimo Provveditor una nota distinta, e reale di quello sarà stà fatto, e spessa sotto debito di Sacramento.

Tenor della Comission sopradetta.

Haverete libertà di proveder, ordinar, e regular tutte quelle cose, che conoscerete utili per il buon stato et utile della Sua Signoria, et sollevazion

[98 b]

di Sudditi in tutti li Luoghi, che andarete, le quali Provisioni volemo, che ci mandate di tempo in tempo lettere vostre, acciò che possiamo farla consiglier, et ordinar sopra di esse quanto ci parerà. Volendo però, che siano accettate in ogni Città, Terra, e Luogo sottoposte al vostro Sindi-

cato, fino che per noi, e Nostri Ordinarii Consigli vi sarà dato altro ordine, e che li Avogadori di Commun, Auditori et altri Magistrati à quali spetta siano tenuti farle eseguir fino che fosse deliberato altro in contrario.

Data Bracchie die 31. Maij 1588.

Zan Giacomo Zane Sindico

Zuanne Michiel Sindico

Ioseph. de Vicario Cancellier M. ecc.

Del Capitolar d'Almissa à c.e 54

Sia liberamente senza licenza permessa l'entrata, et uscita dalla Città di Vittuarie, de di 17. Luglio 1666.

Cattarin Corner Provveditor Generale.

Carte 57: Non possi il Provveditor obligar alcuno andar à Pescar; e paghi il Pesce à giusto prezzo, senza regalia à lui, ò Curiali 1674.

Carte 62: Provato che essendovi risolute Publiche Terminazioni quali à sollevio di quei sudditi, e di questa intiera Provincia, commettono non doversi dove

[99 a]

non s'ingerisce pena di Sangue, proceder più oltre da Cancellieri, doppo seguita, et annotato la remozione dalla parte, sia però commesso à Domino Francesco Barozi, hora Ministro in quell'offizio d'eseguire in tutte le sue parti dette Leggi ecc. Replicata ance (sic!) a carte 64.

*Cancellier Procurator Girolamo Corner
Provveditor General.*

Carte 64: La Porta del Luogo doverà aprirsi del giorno, acciò queglii habitanti possano portarsi al lavoro delle proprie Terre e non ricever pregiudizio dalla perdita del tempo.

Capitolar d'Almissa. Prohibite le Armi à chi si sia di Terrieri li Soldati le tengano ne loro corpi a Guardia per eccittar le . . . (?).

Il Cancellier denonci carte(?)

1°. La materia del imprestito fatto dal General Molin delle Ducati 100 per la provision de Forti per li soldati di Visecchio, e Starigrado.

2°. Animali, et altre Mercanzia non si possino scaricare fuori della Terra col prestito di pagare la terraria, che non vien fatto ne dalla decima

per ciò

havendo il luogo bisogno d'Animali, et altre cose non possa esserli permessa licenza sotto gravi pene.

3°. Prohibisce in tempo di contagioso sospetto, et anco in altri si al Terrieri che forastiero il carricar Animali, Lane, Formaggio, e qual si sia altra cosa per le Porte e luoghi deserti espressi negli antichi Proclami, e ciò per esser pagata la Decima, e Dacio che si scode per Sere-nissima Signoria.

4°. Abitanti d'Almissa nell'incontro di portar viveri in altri luoghi di Dalmazia non

[99 b]

possono esser astretti à regalia alcuna da quei Rappresentanti e Curiali.

5°. Chi non fa le fazioni e gravezze in questa Terra come li Cittadini non possano per la Terra, e Terreno comprare d'animali, Biave, formaggio lane et altro ecc. per portar fuori ne dar ad altri ecc.

6°. Da debitori della Comunità non si pigli pegni, ne piegiaria mà paghino in contanti il loro debito.

Se sono del Consiglio e non possino andarvi essendo debitori, ne haver cariche, ne ballotar ne andar à Capello.

31. Luglio 1633.

Almissa Presentata - Seconda Scrittura

Carte 16 t°. - Carte 17.

Li Proveditori di questa Città non possino liberar alcuno dal pagamento delle Terziarie di Forti e Biavé, che saranno estratte dalla Terra, e Territorio e Fiumara.

Ma in tal proposito gl'Illustrissimi Proveditori sudetti habbino ad osservare ciò le raccorderanno i Giudici, e Procuratori dovendo.

Quei che estraeranno delle Biave doppo ottenuta la licenza dagl'Illustrissimi Proveditori far sottoscrivere il bollettino dell'esator delle terciarie della vera quantità e qualità.

altrimenti

In ogni tempo possi esser scorsa la terziaria col terzo di più per pena applicata à chi farà l'esecuzione.

Nota: *Mancano da 100 a a 102 b.*

[103 a]

Che i **Giudici** con precedente notizia del Rettore possano giudicar sin F. 5 salva l'Appellazione al Rettore.

Che i Giudici pro bono pacis possano nelle Custioni sequestrar in Casa con obbligo di dar parte al Rettore per le di lui risoluzioni, ecc.

Che in caso d'Absenza del Rettore dalla Città le Chiavi stiano in mani del Giudice più vecchio.

Carte 39.

Che alli Procuratori doveranno andar in ronda sia comunicato il nome della notte.

Carte dette

L'ultimo Capitolo, che li Cancellieri non possano pretender alcun pagamento dalla Comunità per spese di Copie scritte, ò altro che facesero restò indeciso per non esser scoltate le ragioni del medesimo Cancelliere V. S. per tanto intieramente eseguirà, e farà eseguire in tutte le sue parti il terminato, e deciso di sopra come sta e giace.

Zara, 4. Giugno 1646.

Lunardo Fascolo Provveditor Generale.

Carte 39

Il Provveditor prendi l'opinione de Giudici nel far le Sentenze.

2°. Che li Giustiziarì rivedino pesi e misure e faccino le Stime à Carne, e Pesce, et altro et il Pan scarzo dispensar à poveri.

3°. Che li Giudici giudichano sin F. 25.

4°. Che in assenza del Rettor le Chiavi seiino in mano del Giudice più vecchio.

5°. Che li Procuratori debbano far le compartite ordinar guardie e rodolo de taracane, andar in ronde e riveder le Guardie.

6°. Li Cancellieri non pretendano spese di Copie, et altro per la Communità,

[103 b]

merce che la stessa tiene in conzo, e colmo la Cancelleria. Ecc.

40

Condanne alla Communità per la restaurazione delle Pubbliche Mura per esecuzione della Terminazione Pasqualigo con l'autorità del Senato.

23. Aprile 1613. Un procurator sia Pressidente alle Fabriche. Et à lettera dell'Eccelso Lunardo Foscolo Provveditor Generale.

11. Giugno 1646.

Carte 48 1°.

Terminazione del Nostro Stimato Andrea Corner Provveditor Generale.

Prohibisce introdur di Mosti e Vini Forastieri sino vi saranno di quelle della Terra.

Carte 40

In pena di bando, Galea, perdita de Vini la metà all'accusator da esser tenuto secreto, e l'altra metà à quella Chiesa Catedrale. Chi accettasse tali Vini cadino in pena di D. 100 applicati ut supra.

Zara 7. Marzo 1662.

Carte 52

Lettera in materia **che siano riscosse le Condanne.**

Debba

L'esattore riscuoterle.

in

pena di pagar del proprio.

[104 a]

Nº. 1. Parti in Succinto.

3. Febbraio 1599. in Consiglio di Dieci omissis ecc. possano portar gli Strihibusi da Ruota di trè quarte di Canna in sù, e non di minor misura.

Li Colonnelli, Conduttori, Personaggi, Governatori, Collaterali homini d'armi, e li Descritti sopra li primi Piatti. Caporioni di Compagnie pagate, Cemide, et ufficiali di Compagnie. Li Assessori, e Cancellieri, quando vanno fuori per formazion di processi.

2. 1559. 27. Maggio in consiglio di Dieci con Zonta.

Ne Consegli non possino esser portate Armi da Conseglieri di qualisia luogo in pena di F. 200, e Anni cinque banditi dal Consiglio predetto, divisa la metà all'accusatore, e metà à chi farà l'esecuzione, ne essendovi, Accusatore la sua parte vadi in sua Signoria ne possa esser fatta alcuna Grazia.

3. 1625. 18. Luglio in Pregadi.

Nissun Nodaro stipuli Instrumento di vendita, Livello, censo o altro contratto d'alienazione, ò obligazione de Beni Ecclesiastici se non haverà una licenza dalla Signoria Nostra, ò di Rettori di poterlo fare, in pena al Nodaro di privazion in vita del Notariato, un Anno di Prigione, et essere l'Instrumento invalido.

4º. 1619. 14. Settembre in Pregadi Nessuno posso esser Prior, Abbatte, ò Superior di Religion di Fratti, ò Monaci, ò Congregazione, se non è nativo del Stato.

[104 b]

4º. 1610. 18. Febbraio in Consiglio di Dieci.

Non si possino da Rettori condannar alcuno nelle Prigioni di Venezia, ma volendo debbano servire per la licenza al detto Consiglio

adducendo li motivi che lo muovono à Dimandarla, e la parte passar deve con li trè quarti.

5°. Ne casi delegati col rito non si può far condanne pecuniarie. Parte in M.C. 1628. 21. Settembre.

6°. Condannar in Galea non si può per meno tempo di mesi 18 parte del Pregadi 1629. 30. Giugno.

7°. Condannar non si può in pena di bando, ò altra Corporale con riserva di Grazia, solo si possi condannar Corporalmente, et alla refazione del danno dell'offeso chi lo meritasse. Parte 1554. ultimo Agosto in Consiglio Dieci.

8°. Cavalcate, come si paghino.

1611. 27. Aprile in Consiglio di Dieci.

Se nei casi si procede à querella, supplicazione, ò istanza di particolari le Spese siano fatte, da particolari d'ogni qualità di Ministri per la formazion de Processi, per la quantità della mercedi di poste per leggi, e per spese, che non vi fosse Leggi il Rettore possi tansar con sua Sottoscrizione quanto stimarà meritarsi, ma se li quarelanti fossero miserabili, conosciuta la lor Povertà dal Rettore, che doverà pur sottoscriverla di propria Mano all'houra quelli non paghino, ma sia osservato per le Merce di quanto si osserva quando la Giustizia e decima (?) se manda à formar Processi. Non habbino li Ministri per Spese nel Territorio loro

[105 a]

dalle Camare cos'alcuna, ne li possa esser girata partita a Credito. Li Curiali, che andaranno fuori à formar Processo et Offizio, ovvero di persone giudicate impotenti come sopra al Cancellier, Coadiutor, et Cavalier sia limitato per Spese di bocca in tutto scudi cinque al giorno da esserli pagati dalle Camare Nostre in ragion di Fiorini 7 per Scudo.

Ma se saranno li Curiali mandati fuori de Territorii, contestabili Cavalieri Capitanii di campagna et Officiali fuori della Giurisdizione dove servissero, habbino tutte le loro spese, e pagamenti, come nelli altri casi non delegati giusto la parte 13. Ottobre 1598. et in fin delle Sentenze siano nottate le spese.

E se per le sentenze saranno confiscati Beni, sia eseguita la Parte di mandar l'intiero terzo alla Cassa Consiglio di Dieci de di due Marzo 1611, et de Beni si confiscati siano pagate le Camare degli esborsi fatti, e se vi fossero più rei, e ve n'entrasse di poveri, uno paghi per tutti; ne possa alcun liberarsi da Relegazione, Prigione bando, Galea etc se non haverà fede della Camara di haver pagato, eccettuati li miserabili da esser per tali riconosciuti dal Consiglio di Dieci.

9°. Primo Dicembre 1667. in Consiglio di X^{ci}. Che non si scriva in Cons. di Dieci de casi, che non siano per la dignità del Consiglio gravi. Si scriva doppio almeno esaminati due Testimonii, e si scriva, e si scriva con purità, senza diffondersi ecc. Si scriva, quando vi intervengono nel Processo rei Religiosi.

[105 b]

Nella Materia D. Armi da fuoco non si scriva, dando le Parti sopra ciò facultà à Rettori senza bisogno di più ricercarla. Si scriva bene se a sorte la dilazione fosse accompagnata da qualche grave accidente che meritasse le deliberazioni dell'Eccelso.

X. Canevi Forastieri prohibiti.

In Pregadi 1686. 27. Maggio. Vedi la Parte, per che è spettante all'Arsenale.

XI Ecclesiastiche.

Francesco Erizzo alli Rettori di Brescia e uso antico, e sempre praticato appoggiato à Decreti, et accordati che nelle retenzioni che vogliono far li Vescovi d'alcun Secolare, ò Regolare Ecclesiastico il Vescuo fà ricorso al Rappresentante per haver il braccio Secolare con dichiarazione della persona delinquente, e delle Colpe, et all'hora se li concede l'ordine in Scritto, perchè apparisca che altri, che il Rettore non comanda à Ministri di Giustizia. Così è osservato in questa città, et è solito osservarsi in tutte le Città Nostre. Hora intendemo, che in alcuni luoghi venghi prevertito, questo buon uso non solo, mà praticato forse una sola licenza per tutto un Reggimento, che sarebbe in tutto contrario, e pregiudiziale alla Giurisdizione, e potestà Secolare, onde per che si camina da per tutto per le vie praticate habbino deliberato di commettere in ogni luogo l'osservanza puntuale di quanto è

predetto, et a voi lo comandiamo se in alcuna parte costà fosse alterato. Anzi perchè ogniuno ne habbi la regola comandiamo che sia il presente ordine registrato in tutte le Commissioni de Rettori.

[106 a]

Datum in Nostro Ducali Palazzo Die 12. Iunii, Indizione 2^a. 1649.

12. Ecclesiastici.

Francesco Erizzo alli Rettori di Vicinia. In qualche luogo è stato introdotto darsi licenza à Vescovi e Tribunali Ecclesiastici di esaminar nello loro Fori i Testimonii Seculari generalmente senza espressione ò proscrizione di tempo, il che non essendo conveniente, e contrario a quello che li medesimi Ecclesiastici acostumano nel concedere l'esame de Preti, e Frati, et altri a loro sottoposti.

Simili licenze però in avvenire doveranno essere concesse non generali ma specificate, con nome di quelli, che si ricercherà, che siano esaminati, tempo et ordine del detto esame, che così vè comandiamo col Senato ecc.

Datum in N.D.P. 14. Ottobre. Indictione 4^a 1635.

13. Bolle Ecclesiastiche, non si eseguiscono se non sono licenziate in Serenissima Signoria sottoscritta dal Secretario 1655.³

14. Ecclesiastichi non singeriscano ne maneggi di Scole, e Fraglie. 1655. 22. Gennaio in Pregadi.

15. Legitimazione di persone spetta alla Serenissima Signoria, et così, nel crear Dottori, e Nodari da chi ne havesse Privileggio d'altri Principi.

1614. 5. Ottobre in Pregadi.

16. Nodaro si crea.

[106 b]

In Venezia, al Cancellier, con assistenza di due Cancellieri inferiori, et tutti li Rettori delle Città del Dominio con assistenza degli Assessori con intervento del Priore, e 4 nodari;

Previa

Avanti l'informazione, et esami della bontà, è sufficienza da esser fatte in Venezia alla presenza suddetta, e fuori delli sopradetti.

Debbano

Li Nodari creati che sono girar in mano del Cancellier Grande, e fuori delli Rettori di esercitar legalmente e fedelmente etc.

Li Nodari suddetti sottoscritti diranno venerabili auctoritate notari et possino stipular per tutte le Città Terre, e luoghi del Stato.

Dovendo però prima giungendo in un luogo mostrar al Rettore il Privileggio per esser descritti in quella Cancelleria prima che principino a rogare.

E partendo lasci in Archivio tutti gli atti ivi stipulati, e morendo sia osservato l'istesso. 1612. 22. Gennaro in Pregadi. Non petendo li Parenti tener li Protocolli.

17. Lettere pubbliche non si mandino per persone private in Collegio o consiglio di Dieci sia la mansione sopra lo stesso foglio; e poi altra sopracarta. 1665. 7. Novembre in Senato.

18. Mascherati armati siano impune ammazzati; li Comuni le diano campana à Martello, prenderli, et ammazzarli, e l'Armi, Cavalli,

[107 a]

robba, soldi, che havebbe sia di chi li prendesse ò ammazzasse. 1549. 8. Luglio. In Pregadi.

19. Chiese, Hospitali, Conventi, et altri Luoghi Pii non possi Fabricarsi nel Stato senza licenza del Senato. 1603. 10. Gennaio in Pregadi.

20. Che non siano eseguite ordinazioni ne Costituzioni de Tori alieni circa Religiosi, senza espressa Publica licenza.

1634. 13. Maggio in Pregadi.

21. Presentati partendo dal confine assignatoli possono impune esser morti, ma non con Armi da fuoco. 1621. 20. Settembre.

Et nella medesima che li condannati pecuniariamente da F. 50 in sù siano notati in Raspa, e venendo prezzi paghino il doppio della pena applicata à chi farà l'esecuzione.

22. Pene à delitti.

Soldati falliti - Bando perpetuo da tutte Città, Terre e Luoghi, taglia Ducati 20, Galea anni tre.

Parte 6 Dicembre 1656.

Dilazion Archibuggio in campagna Galea Anni trè, ò cinque di Prigion bando d'Anni 20. da tutte Città, Terre, e Luoghi, con alternativa d'essa pena.

Dilazion d'armi curte da fuoco. Galea Anni 5. in caso d'inabilità tagliata la man più valida ovvero Anni dieci Prigion; bando perpetuo da Terra Comunità e Luogo confiscazion de Beni, taglia F. 1000.

Parte 15 Marzo 1635.

[107 b]

Pena della vita, o di Prigion perpetua, ovvero Anni dieci di Galea, bando perpetuo confiscazion de Beni soma sopra parte 10. Luglio 1648. Per sparo d'Archibuggio. Pena della vita, bando perpetuo da tutte le Comunità Terre e Luoghi confiscazion de Beni. Parte 1553. 20. Ottobre.

23. Rettori portino al lor ritorno alle Avogaria nota delli Banditi da Venezia 1653. 6. Dicembre in Pregadi.

Rettori al ritorno portino nota all'Avogaria de banditi, et inoltre Copia delle Sentenze per li delitti di Homicidio, et habbino dal Nodaro Deputato la fede d'haver ciò eseguito, altrimenti il Segretario alle voci in pena di perder il Carico, non possa lasciarli andar ad esser provati.

Li Cancellieri non possano giurar altre Cancellerie senza la fede del Nodaro deputato d'haver adempito tal obbligo.

24. Rettori non possono giudicar alcun dipendente dalla loro Corte. 1658. 3. Agosto in Pregadi.

25. Senteze in casi di rito del Consiglio di Dieci si mandino al medesimo di volta in volta. Dando in oltre con lettere, che accompagna la senteza dell'espulsione distinta notizia alli Capi perchè habbia esso Consiglio à restarne opportunamente del continuo informato.

1611. 27. Gennaio in Cons. di Dieci.

26. Sentenza tagliata alla Comunità vicinia di bando à tempo dalla Città di Venezia. 1655. 26. Maggio.

[108 a]

27. Sentenza tagliata alla comunità vicinia perchè fu al reo protestato il tormento sopra colpe non provate, perchè fù spedito à morte in sprezzo di lettere Avogaresche di termine e senza la personale rinoncia. ecc.

1655. 6. Dicembre

In materia di spese di Processi

1657. 27. Giugno in Consiglio di Dieci.

28. Dispongo le Parti di questo Consiglio 26. Ottobre 1634., e 12. Giugno 1645., che delle spese che occorrono farsi dalle Camare di F. (?) F. (?) per occasion di Cavalcante per formazion di Processi Delegati, habbino li rei à far il risarcimento prima che conseguir la liberazione, così anco sipratti; mà non si riporta la soddisfazione intera, come converebbe anzi dal calcolo letto si è udito restar soccombenente il Publico ogni Anno di relevante summa protrahendosi dalli Condannati il pagamento, è dagli Arsentì in particolare, à segno che, ò non curano di più restituirsi in grazia, ò sono prevenuti dalla morte, o da altri accidenti, et il Publico erario ne rissente indebitamente il discapito.

Simili ritardi seguono pure nelle contribuzioni deliberate alla Cassa di questo Consiglio degli otto grossi per ogni reo, dei 5 F. per quei con Delegazione e dei dieci degli altri col rito e provano pure li Cancellieri pregadi ci notabili nelle loro giuste mercedi, mentre di molto processi non

[108 b]

ricavano utile alcuno per li riguardi stessi.

Necessario per tanto riuscendo aggiungere alcuna miglior regola, che assicuri tali esazioni e le esima dai ritardi, che viene pienamente appobato dalle risposte lette.

L'andarà Parte, che per rissarcire la Cassa Publica delle Cavalcate, et altro. Per far contribuire l'imposizioni à quella di questo Consiglio, e per sodisfare le spese de Processi sia decretata una Priveleggiata anzianità sopra ogni qualità de Beni de rei in qualunque modo condannati,

nel grado stesso delle spese de Medicamenti, e Funerali doppo quali, e doppo le ragioni Dotali sia questa immediate subordinata, non potendo niun altra qualità di credito andarvi avanti, e dovendosi per li sudetti praticare le medesime forme più pronte, e risolte l'esecuzioni habbino à farsi contro li Beni de rei principali, et anco contro quelli d'un solo de medesimi principali per tutti riservata però à lui ragione ripartitamente contro gli altri, ne possano li Cancellieri conseguire le loro Spese, se non saranno prima pagate le Pubbliche ragioni, di che tutto sia ad essi appoggiata l'incombenza, per che il stimolo del proprio interesse voglia à fazilitar il conseguimento di quello delle Camare, e della Cassa.

29. A medesimi Cancellieri, et agli ordini delle Cancellerie dovendo esser severamente prohibito il dar Copia ad alcuno degl'interessati, ò dipendenti

[109 a]

se non saranno precedentemente sodisfatte tutte le spese sudette, in pena di pagar del suo tutto quello, che aspettasse al Pubblico.

30. Siano nel resto eseguite le deliberazioni soprascritte 1634, e 1645, anzi non solo non si possa proponer la liberazione d'alcuno, mà nè anco minimo suffragio o sollevo senza le fedì autentiche di tutti essi pagamenti.

Et la presente stampata insieme con le suddette. 1634. 1645 ecc. et mandata ecc.

31. In materia di Taglie di banditi 1615. 9. Marzo in Consilio Dieci.

Rettor con autorita ordinaria non può poner nelle Sentenze maggior taglio, che di Fiorin 300 sin 400.

Et nei casi delegati sin fiorini 600.

Ma si intendessero poner taglia maggiore debbano scriverlo alli Capi per li casi spettanti all'eccelso ò alli Consiglieri per altri, e Dichiarir con sottoscritta giurata li motivi che muove il Rettore à far taglia maggiore delle Fiorini 600.

Altra P^e. simile dell'Ecclso 1623. 20. Giugno. Dice, che possano accrescersi dalle 400 lire taglie con l'autorità ordinaria, e dalle 600 con la Delegazione, mà nelle Sentenze debba star espresso, che dette taglie

siano pagate de Beni da rei se ne saranno, se non per metà de denari della Serenissima signoria deputati alle taglie.

32. Pecuniariamente condannar non si può nei casi Delegati dall'Eccelso, cor rito, et autorità dello stesso, Pubblicazione 1628. 21. Settembre in Magnio Consilio.

33. Nella formazion di Processi non si esaminino Testimoni Superflui

[109 b]

Ne si faccino superflue Interrogazioni. ecc.

1658. 30 Luglio in Consilio di Dieci.

34. In materia di Visite de Territorii.

29. Giugno 1655. in Pregadi. Non habino li Rettori nelle Visite, che il solito ordine di Banca prescritto dalle Leggi, e quella summa di Denaro, che in ragion di Pasto ò di giornata vien stabilito, e li siano di Fiorine 6,4 e così pure li Ministri. Ecc.

Non diano gli Agenti de Comuni alcuna cosa di più, o regalo in pena di pagar del proprio, et esser castigati giusto le Leggi e similmente castigato il Cancelliere che girasse la partita di credito sourabondante.

Rettori conducono seco solo li Ministri, Guardia et Officiali soliti, escluse particolarmente quelle persone che nei Luoghi della cisita havessero Beni, per quei riguardi, che sono compresi dalla Publica Sapienza.

[110 a]

Parte Presa nell'Eccelso Consiglio di Dieci Adi 15. Gennaio 1722. Modo Veneto in materia d'Assessori, e Cancelieri 1722 Modo Veneto 15. Gennaio in Consiglio di Dieci Prescritte con Decreto di questo Consiglio 27. Novembre caduto nella materia d'Assessori, e Cancelieri quelle ordinationi che furono credute proposte sopra il punto importante che speta alla Civile condittene delle persone destinate ed esercitare le cariche ben, si trova necessario dalla prudenza del medesimo aggiungere qualche maggiore dilucidazione nell'oggetto di rendere più facile, e pronoto l'eseguzione però.

Sia preso, che salvo il Decreto medesimo 27. Novembre nelle parti al presente numero repugnanti, non siano in ordine allo stesso ammessi alle Cariche d'Assessori, se non quelli che gaverabi fatte le prove della Città dinanzi Originaria di questa Città all'avogaria di Comune e gli (*spazio vuoto*) nelle città Fortezze, et altri l'Luochi dello Stato da Terra, e da mar quelli, che fossero natti di legittimo Matrimonio et non havesero essi, il padre et Anno esercitate Arti mecaniche e non fossero notati d'infamia in consovanza fare le loro prove, con le solite formalità nell'Officio dell'Avogaria di Comun e nell'occasione di prestare

[110 b]

il solito Giuramento al Tribunale de Capi, produrre le Fedi degli avogadori di haverle intieramente adempite.

Per quello riguarda all'impiego ne Presenti (?) Datii par cui per vigore del Decreto di 27. Novembre resta ad essi Assessori interdetto l'esercizio delle Cariche, sia affine di toglier ogni equivoco, dichiarato, che non possino esser ammessi all'Assessori e quelli, li quali il Padre anno loro, si fossero impiegati sotto nome di Ministrio quelle simili, Mercenarie, e basse funtioni de medesimi in giustificatione di che siano, tanto li nati nella Dominante, quanto gli Oriondi nello Stato da Terra, da trar parimente tenuti a far le prove nell' (*spazio vuoto*) dell'Avogaria di Comune con le solite formalità, e con quelle dirigenti incuisioni, che si praticano nelle matterie più gelose e delicate, et di presentare poi nel tempo del solito giuramento delle Fedi degli Avogadori di comune di haverlo adempito.

Nel punto delle prove, che concernano alla Madre d'essi Assessori dal Medesimo Decreto prescritti, sia pure dichiarato che portando essi Assessori, Fedi degli Avogadori delle prove fatte in quell'offizio che la Madre habbia condotto Vita honesta, prima di Maritarsi, s'intendi che habino sopplito all'obbligo nel particolare stesso ingiontole.

[111 a]

Spiegato il presente sentimento per gli Assessori, si rileva egualmente opportuno esprimerlo à chiara intelligenza de Cancelieri però.

Sia preso, che restando ferme nella sua intera osservanza le Leggi 1655. 13. Magio, et 1683. 27. Luglio ravnivate col preacenate Decreto

27. Novembre che prescrivono frà gli altri obblighi che siano essi Cancellieri Suddeti, e non nottati d'infamia, Siano in oltre tenuti li nati nella Dominante di far nell'Officio dell'Avogariade Comun con le solite formalità le prove, non habbino essi, et il Padre servito nelle basse, e Mercenario funtione datii, e di presentare, come sopra in conformità le Fedi degli Avogadori di Comun al Tribunale de Capi nel tempo del solito Giuramento d'haverle adempite.

Per gli altri Cancellieri, che havessero sortito la nascita in altro luoco dello Stato da Terra, e da mar, doveranno giusto il Decreto 1655. 13. Maggio, essere, da Rettori, sotto la Giurisdizione de qualle fossero nati fatte le prove stesse, e sotto Bollo trasmessi il Processo agli Avogadori, perchè da essi veduto possino rilasciarle le necessarie Fedi.

Quelli poi tanto Assessori, quanto Cancellieri, che fossero oriundi de Luoghi del Levante per avanti Sudditi, mà al presente non sottoposti al prenotato Dominio doveranno fare le prove loro all'Avogaria

[111 b]

di Comun, con l'esame di quattro Testimonii di probità, e di fede, qualli con Giuramento attestino per propria conitione, o almeno per Put.^a (Pnt.^a) voce, e fama la verità de fatti.

Dall'obbligo del precedente Decreto 27 Novembre et dal presente, siano intieramente ecetà li Cancellieri delle Comunità, alle qualli per Speciali Privileggi spetano l'elletioni, et mai furono obligati à prestare al Tribunale il Giuramento.

Non possano essere proposte parti per dispensa da medesimi requisiti per dichiarazione, alteratione, sonsensione del presente decreto à favore di chi si sia particolare persona, se non con tutte le nove Balle de Conseglieri, e Capi, e tutte le 17 del Consiglio, ridotto sempre al suo perfetto numero.

E sia stampato.

[112 a]

Copia. Proclama publicato.

D'ordine dell'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Revisori, e Regolatori de Datii **In Materia del Datio del Vin e particolarmente Dei vini da Mar.**

Restano con più Decreti vietate le Comprede, e Vendite de Vini in questa Città fuori delle Pubbliche Rive, mà vedendossi invalsi disordini in tal materia à grave publico svantaggio e particolarmente per eccitar quele fraudi, che possono esser comesse nelli Vini, che vengono introdotti nelli porti da mar, fanno perciò l'eccellenze Sue pubblicamente intender.

Che rimanendo ferme tutte le Leggi in simil Materia disponenti sia assolutamente proibito ad ogn'uno il comprar, vender, o contrattar Vini alli Castelli del Lido, a Chioza, o malamoco mà el, mà tutto il Vino che sarà estratto dalle Parti da Mar; e venirà in questa città, a chioza, o Torcello debba ogniuno con l'istesso Carico, che sarà partito, fatte ch'abbi le sue Bollette alle prime Cancellarie portarsi à dirittura alla Stimaria; qual Vino abbia ad esser stimato tutto alla stima Grande restando espressamente dannato il farne alcun discarico da Barca à Barca, et li Contrafattori d'ogn'uno delli suddetti Ordini caderanno in pena della perdita del Vino qual doverà esser irremissibilmente

[112 b]

spedito per Contrabando, come se non avesse Bolletta, da esser diviso la metà al Denonciant e l'altra Metà giusto le Leggi. Mà se per la scarsezza delli Vini Terrani volesse alcuno farne provisione per uso della sua propria Casa debba prima capitar al Magistrato, e ricever licenza esprimendo la quantità del Vino, e delli amasi, et loco dove aveva ad esser caricato, qual licenza doverà esser sottoscritta da loro Eccellenze e dal Nodaro, e capitato, che sii il Vino debbano li medesimi Patroni di quello venir a prestar il giuramento al presente praticato, et in questo caso solamente sii stimato alla stima piccola, riservandosi anco l'Eccellenze loro di proceder Criminalmente secondo la qualità delle Trasgressioni, e del danno inferito al Publico Patrimonio.

Michiel Mocenigo Rettor Retissimo

Nicolò Michiel R. R.

Gieronimo Giustinian R. R.

A di 19 Novembre 1685. Fù pubblicato il presente Proclama per Francesco Rodea Comandador Publico.

A di 28. Settembre 1728. gl'Illustrissimi, et eccellentissimi signori Revisori, et Regolatori de Datii hanno ordinato,

[113 a]

che e il Proclama publicato li 19 Novembre 1685 sia ristampato, e republicato per la sua intiera essecutione.

Giovanni Battista Gradenigo R. R.

Piero Condul mercante (?) R. R.

Marc'Antonio Grimani R. R.

Antonio Alberti Nodar

Adi 2. Ottobre 1728.

Publicato sopra le Scale di S. Marco e di Rialto.

Che le Spese de Processi formati ad Istantia della parte debbano esser pagate dalla parte stessa in caso che li rei andassero assolti.

Spettabili et Egreggio Viro Esponia nobis parte, et Nose Sebastiani Sebenico Cancellierii Viro Spettabili quod cum per ipsum formatus fuerit Processus vigore Delegationes Eccelsi Consilii Decem Servatis servandis ad instantiam Antonii Massani de Terra Rebini (sic!) Contra Francescum Quarantaotto, Paulum Caenazzo, Domenico Misnum, et Mattheum Rocco ejusdem Terre, et sit conveniens pro executione Decreti excelsi Consilii Decem 8. Iulii 1670. et aliorum quod expense solve debeant ab iis ad quorum instantiam Processus formatus fuerit. Quare se sic est pro executione dictorum Decretorum U. V. Sp. ut comitti faciat predicto Antonio Massari, quod solvere debeant expensas supradictos predicto Cancellario, nec non reintegratione Publice Capse occasione formationis

[113 b]

Processus, et sic exequatur, et exequi faciat et Bene Valete.

Venetiis die Augusti 1684.

Franciscus Benconus Advocator Comunitatis Fovis (?) Potestatis et Capitanus Iustinopolis.

Che essendo Delegato qualche Processo, il Cancelliere del Regimento al quale sarà stata fatta la Delegazione debba corrispondere le Mercedi al Cancelliere per quello che avesse operato nel Processo prima della Delegazione. Dominicus Contareno Dei gratia Dux Vene-

Mns. di Pisino

tiarum Nobili et Sapienti Viro Benedicto Piscalico de Suo Mandato Potestati Saravalis fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum. Sopra gli avvisi che con molto zelo ci portate de pericoli che sourastano trà le Case Casone, et Cesano per l'inimicizia vertenti scrivemo in buona forma al Luogo tenente d'Udine, per che perfezzione la formazione del Processo, e nel mentre oblighi una delle parti à trasfirirsi in quella Città, Dandole pure ordine per le spese toccanti al vestro Cancelliere, com'è ragionevole. Datum in Nostro Ducali Palatio die 8^a Februario Indictione 14^a 1660.

*Excelsi Consigli Decimi
Franciscus Verdicoti*

[114 a]

Che non si possino esaminar Religiosi se non con l'auttorità del Consiglio di Dieci.

Aloisius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum, Nobilibus et Sapientibus Viris Nicolao Cosctarena de suo Mandato potestati et Capitano Justinopoli, et Successoribus.

Essendosi rilevato da molte lettere de Rettori l'inconveniente introdotto contro la formalità delle Leggi, e la pratica sempre tenuta di citarsi ad esaminar persone Religiose senza prima haver ricercata, come si conviene la permissione à questo Consiglio dal quale solamente dipende tal facultà. Ad oggetto però, che universalmente sii noto questo indispensabile obbligo, e si rinova il disordine, col Consiglio di Dieci vi dicemo, che ogni volta venirà introdotto ne Processi Criminali l'occasione d'esaminar alcuna persona Religiosa, questa non possi esser citata all'esame se prima non sarà stata ricercata, et ottenuta la permissione à questo consiglio. E la presente doverete registrare in cotesta Cancelleria, et ove occorresse per la sua pontual esecuzione e per lume de Successori, E parimenti la trasmetterete in Copia, a tutti li Rappresentanti Sogeti alla nostra giuristizione per che così pure habino à far ragione nelle loro Cancellerie per lume de Successori. ecc.

Datum in Nostro Ducale Palatio Die 20. Febrarii Indictione 2^a. 1708.

In materia di Consultori del S. Offizio

1551: 25: Settembre. In Consiglio di Dieci con la Zonta.

Nº. 1: Che fatto venire nel Collegio nostro, presenti li Capi di questo Consiglio il Nunzio del Pontefice, e l'eletto di Mentefº. (?) le si ha fatto intendere quanto segue.

Nº. 1: Che fatto venire nel Collegio nostro, presenti li Capi di questo Consiglio il Nunzio del Pontefice, e l'eletto di Mentefº. (?) le si ha fatto intendere quanto segue

[114 b]

Che Siano contenti, che nelle Cause d'Eretici nelle Terre del Dominio Nostro s'osservi quello si osserva in questa Città nostra, cioè che li Rettori Nostri siano presenti al formar de Processi, et à tutto quello che operaranno li Reverendi Vicarii, et Inquisitori, in libertà de quali Vicarii Inquisitori, e Rettori sia secondo la qualità de casi, chiamar quelle Driche (?) le parerà convenienti, si come si fa in questa Città.

Applicazioni per le deflorazioni non pagano Aggionti.

1670. 24. Novembre in Consiglio di Dieci.

Omesso il preambolo:

Nº. 2. L'anderà parte, che salve, e risservate tutte le deliberazioni in proposito d'Aggionti, alle quali non resti punto con il presente Decreto derogato sia dichiarato, che in conformità di quanto fù per questo Consiglio deliberato che l'applicazione fatta dalla Giustizia alli offesi per Medici, e Medicine non habbino da esser sottoposte à pagamento d'Aggionti, così si debba intendere delle deliberazioni alle povere Cittelle con inganno deflorate, così che alla coscienza del Giudice resti maggior apertura di proprionare à delinquenti pena adeguata con servizio della Giustizia, e beneficio dell'indolenti.

Nº. 3. Capitolo di Parte presa in Consiglio di Dieci 1610. 9. Dicembre.

In materia di Spozalizzi, e nascimenti di Nobili che nascono di fuori.

Che essendo tenuti li Nobili nostri habitanti in questa città, e quelli che habitano di fuori nelle Terre dello stato nostro dar in nota alli Rettori

[115 a]

de Luoghi li nascimenti, e Sposalizii che seguono nella Loro giurisdizione nel termine d'un mese mandando il Processo poi alli Avogadori nostri di Consiglio, come nelle Leggi 1526., l'istesso hà stabilito che faccino li Rettori a quali nascesse al Regimento alcun figliolo, ò seguisse alcun Sposalizio facendo formare il Processo nel termine sopradetto per il Colega, e non da suoi Cancellieri, sicome alcuni hanno osservato di fare, e subito mandar essi Processi ai Avogadori di Consigli predetti, dovendo poi così li Nobili, come essi Rettori nel termine del mese corso doppo il loro ritorno a Venezia dar in nota essi nascimenti, e spozalizii all'Officio dell'avogaria, e far la prova solita, et ordinaria per esso Officio.

1592. 23. Agosto in Senato.

Nº. 4. Se il Tribunal dell'Inquisizione dimandasse redenzioni non siano datte se le persone non saranno espressamente nominate d'Eresia.

Marinus Grimani Dei Grazia Dux ecc. Nobilibus et Sapientibus Viris Gregorio Cornelio de suo Mandato Potestati et Hieronimo Alberto de suo Mandato capitano bergami, fidelibus ecc. Acciò che sappiate l'intenzion nostra ò quello dovete eseguire nell'avvenire sempre che vi saranno ricercate retenzioni dal Tribunal d'Inquisizione di quella Città. Vi dicemo col Senato che non dobbiate conceder, se le persone nominate non saranno espressamente imputate d'Erezia, ò di caso propriamente spettante all'Officio dell'

[115 b]

Inquisizione, e col Processo formato prima con l'assistenza nostra secondo l'ordinato Mà sè per avventura vi occorresse qualche caso dubbioso e difficile à distinguere se spetti all'Inquisizione, o sia altrimenti, ne darete immediate con lettera avviso, aspettando ordine da noi di quello doverete o eseguire, e così osserverete sempre nell'avvenire, facendo registro.

Datum in Nostro Ducali Palatio die 23. Augusti Indictione 7ª.
1597.

Casi esclusi dall'Immunità della Chiesa secondo la pratica dell'Ecceleso Consiglio di Dieci approvata da Direttori N°. 5. Rapto di Donna Vergine. Homicidio deliberato, particolarmente con Archibuggiata. Assassino alla Strada. Latrocinio di robba Sacra. Fellonia di lesa Maestà Divina, et Humana. Bestemmie Ereticali. Rei di più Homicidii. Banditi. Falsità con fraude. Ladri ove abbondano. Intaccatori del Publico denaro. Condannati alla Galea che fuggono. Nelli casi pure, e di Bando à tempo godano li rei l'Immunità della Chiesa.

N°. 6. Polvare da Schioppo non possa alcuno fabricarla, e vendere sotto pena di perder la polvere, e robba da farla, e gl'Istrumenti, e di pagar F. 600. all'Accusator da esser tenuto Secreto; esser reoposto in Prigione, ò in Galea per Anni dieci, e se il Condannato fuggisse sia Bandito da tutte le Terre, e Luoghi per Anni sei con taglia di

[116 a]

F. 600.

Parte del Consiglio di Dieci 1602. 11. Giugno.

Li Cancellieri siano sodisfatti delle loro mercedi quanto stante.

Delegazione le vengono levati li Processi.

7. Luglio 1626. in Consiglio di Dieci.

Al Luogotenente d'Udine.

N°. 7. Gli Intervenuti per gli Cancellieri del Proveditor, e Capitan de Pordenon, e delli Giudici di prima istanza di quella Terra ci hanno supplicato col mezzo di lettere di quel nostro Rappresentante e con una Scriptura à dover terminare, conforme à quello che si è fatto in Brescia, et altrove, che le Merce di delli Processi formati da loro, Spetti e sia data à loro nelli casi Delegati, sino però à quel punto solamente, e non più, che sopravvenendo la Delegazione di questo Consiglio si proseguisse poi la formazione, e spedizione del Processo dal Cancellier nostro, ò d'altro Regimento a che fosse Delegato il caso, li quali Cancellieri poi hanno la dovuta mercede, si che cadauno venga à godere il beneficio è frutto delle sue Mercedi, et havendo noi veduto ciò che s'è osservato a Brescia, et altrove et quelle che fù informato dalli Sindici, et Inquisitore, e dalli Aggiunti che ultimamente furono in I. F. V. Com-

mandiamo col Consiglio di Dieci di far eseguire lo stesso cio è che se delli Processi formati ad offesa dalli Suddetti Cancellieri di Pordenon li quali sono stati nel caso del Prete Malazzo, e nell'auenire saranno consigniati al nostro Cancellier per altri casi, succedendo Delegatione conseguiranno il pagamento in tal caso detto Cancellier nostro dia à detti Cancellieri di

[116 b]

Pordenon quanto sia scosso per detto Malazzo, e scodessero per altri Processi, et a spettante à detti Cancellieri di Pordenon per la formazione d'essi, mentre però non si habbino conseguita tal loro mercede dagli Offesi, e così farete eseguire, con far registrar la presente in cotesta Cancelleria per la sua osservanza.

Nº. 8. Non può esser Bandito alcuno da tutto lo Stato con Confiscazione de bene senza l'autorità, che debba essere espressa nei Proclami e Sentenze. Parte del Consiglio di Dieci ultimo Agosto 1698. con dichiarazione in ultima d'essa Parte, che resti ferma e valida l'autorità ordinaria, e secondo le Leggi disponenti in tal materia. Non possano rilasciarsi con piegierie li rei d'Homicidii, e di ferite con Sbaro.

6. Giugno 1714. in consiglio di Dieci.

Nº. 9. Con li prudenti riguardi al buon ordine et alla buona custodia dei rei che per gravi delitti si presentano ò vengono retenti fù da questo Consiglio sotto li 22. Ottobre 1625. con salutare Decreto prescritto, che dal solo consiglio di Dieci, e non da altri, e con li trè quarti de voti d'esso possa esser datta licenza a Sudditi di Star fuori delle Carceri prima della loro espedizione in tutti li casi in qualunque modo Delegati. Occorrendo però che alcuni casi d'Homicidii vengono dal Tribunal de Capi rimessi à Publice Rappresentanti con l'autorità delle Leggi contro omicidii, et Armi da fuoco per li Savii motivi di minorar le spese de rei, dar loro coraggio di presentarsi, e risparmiar-

[117 a]

re al Domino la perdita de Sudditi che fulminati dai Bandi andarebbero ad habitare in Stati alieni oltre di che nascendo altri casi di ferite gravi con esonerazione d'Armi da fuoco de quali non viene partecipato il Tri-

bunale se non succede la morte del ferito, per li quali casi tutti no resta dall'accenato Decreto proveduto, e però vengono frequentemente rilasciati conpiegieria dalle Carceri li rei, con grave dolore, e scontento degli offesi, con pericoli di Scandali e con pregiudizio della Giustizia, riesce necessario il cautelare anco in questa parte il buon ordine, e gli riguardi della Giustizia medesima. Però l'andarà Parte che non solo nei casi Delegati, mà ancora negli altri tutti d'Homicidii, che sono stati, ò fossero in avvenire rimessi et in quelli pure per ferite per sbarri d'Armi da fuoco sia à qualunque Publico Rappresentante, ò magistrato prohibito di dar licenza à rei retenti, ò presentati di star per poco, ò molto tempo avanti della loro spedizione fuori delle Carceri con Piegieria, ne senza per qualunque causa risservata la facoltà à questo solo Consiglio per sole cause urgenti, e necessaria, e ciò con l'ordine espresso nel suddetto Decreto 1625. e sotto le pene ai Rappresentanti, Curiali, e Nodari in esso comminate, al quell'oggetto sia, e s'intenda il decreto medesimo in tutte le sue parti ravviato, e circolarmente trasmesso unito al presente à tutti li Pubblici Rappresentanti, et ai Magistrati ove occorresse per la sua pontual esecuzione.

Nº. 10 Li delitti commessi nelli Palazzi vengono puniti dalli Rettori

[117 b]

ne di cui Palazzi saranno commessi.

In Senato 15. Marzo 1612.

Nº. 11. Banditi Parte 1532. 20. Dicembre in Consiglio di Dieci.

Chi accetterà banditi per più d'un giorno sia Bandito per anni cinque dalla Città, e territorio e 15 miglia oltre li Confini, con alternativa d'Anno uno di Prigione, e poi ritornino al bando, e paghino del proprio F. 500 alla Camara con taglia di F. 200.

Nº. 12. Che li delinquente minor d'Anni 14 non deve esser punito. Si vede in questo proposito Ducale scritta sotto li 25. Novembre 1492 al Podestà è Capitan di Treviso.

Religioso mortalmente ferito può esser Costituito senza la facoltà dell'eccelso.

Nº. 13 Aloisius Mocenigo Dei Grazia Dux. ecc. Johanni Donato Capitano et Vice Capitano brixce.

Il caso delle gravi ferite rilevate dal curato del Borgo di Doncasale narrato nella vostra di 16. del passato merita li più forti compensi della Giustizia per le circostanze che l'accompagnano. Come peso approviamo l'attenzion vostra il far assumere il di lui Costituto.

Prima, che passasse ad altra vita, così inpartendovi la facoltà d'assumere gli esami d'altri Religiosi che occorressero deleghiamo col Consiglio di Dieci à voi, e Corte vostra il contenuto di detta lettera, incaricandovi di divenire à diligente formazion di

[118 a]

Processo servatis servandis perfezionato il quale lo spedirete potendo punir li rei presenti, et absenti.

Datum in Nostro Ducali Palazzo die 8^a. Jiulii 1726.

Consiglio Dieci

Secretar Vendraminus Bianchi.

Nº. 14 Contro un Relegato, ò Bandito che habbi rotti li Confini non si può proceder doppo ch'è liberato dalla Relegazione o dal Bando.

Ducal del Consiglio di dieci 1664. 22. Gennaio alli Rettori di Padova.

Contro li Relegati si procede per altri casi, facendoli capitar all'ubbidienza con salvo Condotta, del quale venendo fatta istanza doverà esser accompagnata all'Eccelso Consiglio di Dieci.

Nº. 15 Sentenze dalli Banditi siano e seguite tue li medazioni saranno presi. 1605. 15. Dicembre in Consiglio di Dieci.

Nº. 16 Non si può condannar alla Galera per più d'Anni 12, Giusto alla parte 7. Gennaio 1558. presa anco nel Maggior Consiglio sotto li 15. detto.

Nº. 17 Prestato che nell'attual presentazione incorra in qualche delitto deve tenersi come retento, e castigarsi, mà non sè il delitto fosse stato commesso avanti la presentazione.

Ducali del Consiglio di Dieci 3. Novembre 1631. al Podestà e Capitano di Treviso.

Nº. 18 Dove si procede con autorità straordinaria non si osservano Statuti particolari de luoghi circa li termini, et ordinazione de Processi.

[118 b]

1535. 22. Aprile in Senato.

Nº. 19 Non habbino soprintendenza nelle Scole Laiche gli ecclesiastici ne siano admessi in Capitolo.

Ducali 1619. 25. Dicembre alli Rettori di Brescia.

Nº. 20. Li Vescovi chiedendo il braccio Secolare per la ritenzione d'alcun Secolare, ò Regolare debbano dichiarar l'Inquisito, e le colpe, senza di che non possono li rettori rilasciar l'ordine à ministri che deve essere in scritto.

Ducali alli rettori di Brescia 12. Giugno 1649.

Nº. 21. Non si da Copia delli processi se non pagato l'originale.

Termine dell'auditor Novo 8. Aprile 1650.

Nº. 22. Suffragij et altro non possono suspender la spedizione da Galeotti à Venezia. Dominicus Contareno Dei Gratia dux ecc. Bergami.

Per li bisogni di genti da Remo non deve omettersi tutte le diligenze, acciò spediti li rei, et obligati à tal Servitù siano con prontezza trasmessi in questa città senza fermarli nelle Prigioni sotto specie di Suffragij, o altro, che non possano in questa parte haver luogo. Col Senato però vi commettemo di eseguire questa Publica volontà secondo occoresse, o vi si rappresenteranno occasioni simili, come pure doverà da noi accelerarsi la spedizione de Processi per castigo de rei, e sollievo degli oppressi.

Datum etc. 28. Januarij 1659.

Ottavio Negri Segretario

[119 a]

In materia di Presentati, e notati in Raspa per condanne pecuniarie. 1621. 20. Settembre in Consiglio di Dieci.

Nº. 23. Non possa con Arma da fuoco esser ammazzato alcun presentato trovato fuor del Confine assignatogli, ne pretender perciò gli sia

data impunità, ma sia soggetto e punito delle pene che sono statuite contro li dilatori, e senatori d'Archibusi, Pistole, e Pistoni prohibiti dalle Leggi, sia però lecito, e si possano ammazzar detti prebentati quando si trovaranno fuori del Confine con Armi da taglio, e serva ciò per tenerli putati di non abusare la pubblica benignità, e che non siano insidiati, e con mall'arti morti.

Nemeno in qual si sia forma, o pretesto possi esser ammazzato con alcuna sorte d'Arme alcuno, che sia in Raspa notato per sola causa di spese, ò condanne pecuniarie, bensì possano esser presi, e posti prigioni, e condannati all'esborso di altre tanta pena pecuniaria quanto fosse la quantità del debito, e della Condanna descritta in Raspa. qual sia applicata nel susseguente solo doppio alli Captori, ne possa esser rilasciato se non haverà intieramente pagato in tutto ecc.

Nº. 24 Cancellieri, et altri Ministri non possa doppo haver prestato il solito giuramento lasciar il carico per andar à servir altri se non con le strettezze come in quelle, e con le pene come in esse. In Consiglio di Dieci 1605. Novembre 1656. 18. Settembre, e 1683. 29. Luglio.

Nº. 25. Cancelliere che habbi servito un rettore non possa servir il Successore o Collega 1641. 16. Settembre in Consiglio di Dieci, e così il cavalliero; sotto nome di Vice Cancellier o Coadiutore sotto le pene come in essa; ecc. chi

[119 b]

ardisse giurar con nome supposto.

Nº. 26 Cancellieri e Coadiutori debbano esser Sudditi, e delle fedì per far li cancellieri Parte 1655. 13. Maggio in Consiglio di Dieci, ne vaglia l'esser fatti Cittadini per grazia, e se alcun Rettore prendesse un foresto sia privo del regimento, se sarà senza pena, e se con pena paghi F. 500 ecc. et la presente Parte è molto necessaria per le molte particolarità che contiene. Vedila in questo carte 74 to (?) por altra 16. 82. a carte 77 ecc.

Altra 1656. 18. Settembre in Consiglio di Dieci.

1555. 19. Settembre in Consiglio di Dieci.

Di quelli sono eccetuati dal potersi ammazzar l'un l'altro per esser banditi, a haver il beneficio delle Leggi.

Il padre che ammazzasse il figlio. Il figlio il padre. Il fratello il Suocere il Genero e viceversa. Li Barbani in primo grado. Li nepoti così da parte di fratello, che di sorella. Cugini, Germani di Sangue, Marito, et Moglie: et altra Parte simile del 1559. 8. Agosto consiglio di Dieci.

1577. 13. Agosto in consiglio di Dieci.

Banditi che sono inseguiti in un territorio in un altro posino esser seguitati anche in esso. Che quando li banditi saranno fugati da un Territorio d'alcun nostro Rettor possano eser seguitati, e presi anco nelli Territorij d'essi nostri Rettori, che confinassero col Territorio di donde fossero fuggiti, senza che si possa procedere contro quelli, che li Seguitassero.

[120 a]

e pretendessero per la violata giurisdizione dovendo però esser obbligati quelli che prendessero tali Banditi à consignarli nelle forze del Rettore sotto la giurisdizione del quale fossero presi, da esser da lui fatti custodire fino che da questo consiglio sarà ordinato quello che si doverà fare dalli Rettori, alli Capi del quale debba immediate, così il Rettore, che li haverà nelle mani, come quello dal quale saranno stati Banditi dare particolar Informazione del successo, e delle colpe, e qualità del bandito retento, accio. ecc.

Condannati in pena pecuniaria non havendo il modo di pagare quanto habbino da star in Prigione, nelle Commission de rettori. Da F. 25., e da li in zo star debbano in Prigion mesi sei.

Dalle F. 25 alle 50: mesi otto, e dalle 50: sin un Anno, e siano, a eser debbano asolti d'esse Condanne, e liberati dalle Carceri.

Alli relegati sia ingionto l'obligo di qualche esborso di denaro senza aggiunti, e sia impiegato alla riparazione del Luogo de relegazione, e ciò come parerà alla coscienza del Giudice riguardo alla qualità della persona, et alle colpe. Parte del Consiglio di Dieci 4. Agosto 1664.

Passaporti di principi Esteri non giovano particolarmente à sudditi per la dilazione d'Armi da fuoco.

Dominicus Contareno dei grazia etc.

Paolo Leon Podestà, et Priamo da Leze Capitan di Brescia.

Pervenuto à notizia che molti sudditi nostri per valersi dell'uso dell'Arme da fuoco senza le solite licenze in sprezzo Leggi procurano

[120 b]

passaporti da principi confinati per esimersi all'occorrenze da vigori cominati dalle deliberazioni in simil proposito, e conoscendosi necessario ovviare à un tanto disordine col Senato vi Comandiamo dar ordine à Ministri e campagnoli, che ogni volta ritrovaranno specialmente sudditi Nostri armati con Armi da fuoco senza le Stabilite, e consuete licenze, mà solo munitigli passaporti d'alcuni Principi debbono fermarli, e condurli Prigioni, e noi poi esercitando gli effetti di Giustizia contro li medesimi li castigarete con la forma prescritta delle Leggi con riguardo alle trasgressioni, onde vaglia l'esempio à rimaner simil abuso pregiudiziale, e che rimira ad alienare l'animo de Popoli verso il suo Principe naturale, e la presente farete registrare ove potesse occorrere per la sua pontual osservanza.

Die 31. Octobris 1674:

Deliberati li processi non possono esser accettate Scritture contro nuovi rei à sollevò de primi Inquisiti.

Dal Capitolar del Consiglio di Dieci 1670. 22. Settembre.

Sempre che venga deliberato un Processo, e chiamato uno, ò più rei non posa esser accettata alcuna scrittura, che vagli à sollevare li primi inquisiti, et introdur nuovi colpevoli sotto pena di ducati Mille à chi le accettasse, o proponesse ma debba attendere l'espedizione de primi rei per potersi dall'esito d'essa prendere le deliberazioni, che occorressero à Servizio della Giustizia, non potendosi addurre esempio in contrario.

[121 a]

condizioni delle loro investiture, a ritrovando che alcuno habbia mancato di adempire li oblihi suoi particolarmente della coltivatione si faccia fare in quelle intimatione che alla sua prudenza pareranno convenienti per la debita emenda del loro mancamento et ne dia particolar aviso alla Pascalis Ciconia Dei gratia Dux Venetiarum et Nobilibus, et sapientibus viris Nicolao Salamono de suo mandato Capitano Rasperu

ecc. Et sucesseribus fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Significamus nobis hodie in Consilio nostro rogatorum Captam fuisse partem tenoris infrascripti, videlicet ecc. Dalla suplicatione de poveri murlachi A A nel territorio di Parenzo et da quanto ha scritto il Capitan nostro di Raspa s'intendino le vane opposizioni à loro fatte dalli vecchi habitanti, et cittadini di predetio luochi, inventando denoncie, et calunnie contro di loro, procurano con varij modi turbare la loro habitatione et coltivatione, onde essendo à proposito di essa coltivation sollevarli, et dargli modo che possino davanti giudice et in luochi sicuro diffendersi ben dalle sue cause civili, li era dato per giudice esso Capitano per parte di questo Consiglio con dargli giudice nelle Cause Criminali ancora l'andarà parte che tutta la difficultà cosi Civili, come Criminali, tanto principiate, e trattate fin'hora davanti li Podestà nostri di Parenzo Cittanuova, et altri luochi nell'Istria quanto quelle che nell'avvenire si potessino principiare, et cosi ogni difficulta

[121 b]

vertente sopra dispositione de terrari ò quasi voglia altro atto, cosi di cognitione, come de esecutione dove si tratta interesse de Morlacchi, et Loro famiglia siano comesse, et delegate tutte al Capitano nostro di Ragio(?), et Successori, le quali Servatis Servandis habbino secondo che occorrerà à differirle, et terminarle per giustizia per la medesima autorità che havevano li Provediteri nostri nell'Istria, et questo fin ad altro ordine di questo consiglio, et della presente deliberatione sia dato avviso alli Rettori di Parenzo et altri dove farà bisogno, perche non si habbino ad ingerire in Simile Materia. Quare mandamus vobis, ut supra-scriptam partem observetis. et ab omnibus obseruase faciatis.

Datum: in nostro Ducali Palatio Die 18 Junij Indictione 7^a. 1592.

Camillo Tigniol Secretario

1711. 20 Luglio.

Copia. Alli Publici Rappresentanti d'Albona, caocle, cavarzere, Corzola Grado Lona Maro Strega, Muggia, Malamocom Muran, Loreo, Monfalon, Torcello, Valle, Zara, Liesena, Portogruaro. Itendiamo, che contro il Tenor delle Leggi, del Senato, del Consiglio nostro di Dieci, e particolarmente quelle 1496 21 Marzo, 1655: 13 Maggio, 1675: 29 Maggio,

e 1699: 30. Marzo, che troverete in cotesta vostra cancellaria e che per lume maggiore vi rimettiamo le quali per

[122 a]

giusti, ed honestissimi, riguardi proibiscono che non possono essercitare la Carica di Cancelliere quelli fossero Cittadini, e Nativi del Luogo, ed abitanti con Beni, e famiglie in esso; quelli non fossero approvati, e quelli fossero in Contumacia per il finir del loro Tempo à norma del prescritto con il Decreto Suddetto 1675. Vi siano ad ogni modo invalsi abusi perniciosiissimi, e si ritrovino nell'Esercizio delle Cariche medesime soggetti, à quali mancano tutti, ò alcun de'requisiti sopraccenati, vi incarichiamo, però, in risoluta forma con li Capi del Consiglio nostro di Dieci ad estendere immediate. L'esecution più ancerata per rillevare il preciso, e dove vi fosse Contrafazione farete, senza rittardo rimuovere il Cancelliere attuale, che fosse fuori delle fegole prescritte negl'accennati Decreto (sic!) affinche sia legitimamente provveduto d'altro soggetto idoneo, e sufficiente à cotesti Giudici, è altri rappresentanti: la Comunità, perchè in virtù dal loro privileggio riduchino immediate il consiglio, et divenghino à nuova eletione di cancelliere giusto a detti Eccelenti della riceputa della presenti, e dall'operato, Nè renderete distintamente raguagliati, con quel di più conoscete proprio de liberarsi, onde la Mente Publica in Negozio, così geloso, e importante conseguisca indifferentemente il suo intiero, e dovuto effetto, e tanto sotto le pene comminate in essi Decreti eseguirete, e farete eseguire. Capi dell'eccelso consiglio di Dieci.

Pietro Emo

Tratta dalla filza delle lettere ducali esistente al

Vido Avogadro

Tribunal degli Illustrissimi eccellentissimi Capi del

Almorò Pisani

l'eccelso consiglio di Dieci.

[122 b]

Noi Lauro Guerini Capitano di Raspo G. D. Molte provisioni sono state estese da questa Carica per che **il riparto della carattada** concretato dalla Publica autorità Durante la guerra a lire vinti cinque mille all'anno, e

per metà in tempo di pace, dovesse distribuirsi sopra tutti à misura delle proprie forze. Con tutto ciò le lamentazioni, et i reclami arrivati à nostra notizia dimostrano diffettosa l'esecuzione onde à scampo di maggiori confusioni, e travagli, protetto il nostro zelo dal venerato beneplacito dell'Eccelso Senato come in Ducali 28. Novembre ultimo passato fermamente stabilimo, et ordiniamo quanto segue.

Che riconfermando la precedente terminazione nostra, à stampa 24. Settembre 1725. circa l'obbligo indispensabile di dover tutti soggiacere alla gravezza suddetta, e di quanto è stato in essa prescritto sia à facilità del più giusto riparto immediate incaminato in ogni Città, Castello, Terra, e Villa di questa Provincia un'Estimo Generale della facoltà di tutti, niuno eccettuato, e per farlo senza spesa delle Comunità devera esser adempito quanto segue.

Ogetti Publico Rappresentante e Giurisditiente all'arrivo delle presente farà ridur il consiglio per che da Consiglieri Nominate più persone dell'ordine Civile, Bottegari, e Popolari, siano li sei superiori di voti, cioè due di cadaun dell'ordine, suddetto eletti, e destinati con Titoli di tanzadori à soprintendere all'Estimo stesso. In mano del Cancelliere dalla Comunità doveranno dalli Capi di famiglia

[123 a]

nel termine di giorni otto susseguenti all'elezione suddetta esser presentate le polizze giurate del valore de Beni Moblili, e Stabili di qualunque genere che possedessero, cioè di Campi, Pradi, Vigne Piantade, Boschi, e Pascoli, Linelli, Animali grossi, e minuti di propria regione e di Socede, il tutto in qualunque luogo esistenti della Provincia, riferendo pure con giuramento l'importar del negozio, ò arte che esercitassero con gli agravij, che vi fossero, acciò doppo un diligente esame possi Tansatori sopra un Libro da instituirsi à tal fine, e conservarsi in Comunità, far od ogn'uno impiantare la Partita del propiro Capitale purgato da debiti; onde possi servire di lume, e fondamento al getto della Caratada. E perche nel solo luogo del proprio domicilio deve seguire la Tansa anco de beni posti negli altri Territorii della Provincia, li loro Proprietari doveranno presentar fede giurata del Cancellier di Comunità sottoscritta da Tansatore d'haver esibite a'loro le polizze anco de beni fora-

stieri con Spiegazione della quantita, e quantita (sic!), ad ogn'uno de Cancellieri delle comunità ove esi stessero affina con questo vicendevoles cambio la Tansa si riduca ad una sola sopra l'intiera facoltà del Capo di famiglia contribuente.

Contro quelli che trascurassero l'ubbidienza suddetta, e presentassero polizze mutilate, ò difettose nella reale quantità, e valore delle proprie facoltà, doveranno essi Tansadori procurarne la legitimetà, et l'esibizione, a cui repugnando saranno tenuti assicurarsi del vero stato loro col mezzo de Publice Stimadore da esser pagati giusto la Tariffa da trasgressori de quali presenteranno nota al Publico rappresentante per poter con formazioni di Processo Criminale di venire al loro castigo con riserva à questa

[123 b]

carica d'assumere anco li Processi stessi. Per quelli che non godessero beni Stabili, ò nessun altro degli effetti premmessi mà dipendesse il proprio sustentamento da qualche traffico Arte, ò professione, da esser pur questa rifferita con giuramento havuto riflesso li Tansadori allo stato loro, al peso con proporzionate misure, senza che più habbia alcuno à dolersi d'esser inpotente à sofferirlo, dovendo andar esenti li questvanti, e quelli miserabili, che in passato tansati due, quattro, cinque soldi, se sono moltiplicati per poche lire centinara di partite. con dilazione de saldi, disturbo degli Esatori, et insensibile sollievo de Beneficenti che di Buon cuore gia assumerano per loro il tenvissimo aggravio. Un eguale metodo dovera osservarsi nelle Vile co mezzo di Zuppano, podzuppo, e di due altre persone d'integrità e fatte da eleggersi dal Commune, così che coll'imiego da farsi di persona di Letteratura si stabilisca pure in ogn'una d'esse il suo Estimo e sia regolato à soldi per lira il riparto di quella porzione di Carattada, che doverà aspetargli, et in caso di qualche differenza gli aggravati portaranno l'istanze al suo Publico Rappresentante, ò à questa Carica per le necessarie decisioni.

Per quello poi potesse alterar il tempo, ò la mutazion di fortuna sarà cio esaminata del zelo Publici Rappresentanti, e Giurisdetti coll'unione

[124 a]

de Giudici, quando nacesse (sic!) il bisogno per regular l'aggravio, e ripartirlo à tenore della convenienza, e giustizia Et acciò sia pronta l'esazion del soldo et in essa concorra alli pontuali il premio, e alli diffettivi la pena sia dichiarato, e concluso, che quelli li quali pagaranno la Carattada nelli mesi di Giugno, e Luglio debbano godere il dono di dieci per cento quelli poi che prolungaranno in Agosto, e Settembre perdino tale beneficio, e gli altri che andaranno diffettivi, e lo esiguiranno doppo settembre caderanno in pena di dieci per cento, con soggiacere à tutte le spese dell'esecuzioni, che contro d'essi gli fossero incaminate.

Sara obbligo degli esattori da elegersi anticidatamente à tempi suddetti far passar nella Publica Cassa il primo d'agosto il soldo esatto col beneficio del don, et il primo d'ottobre quello senza don, mentre in difetto saranno essi constantamente formati debitori rispettivamente dell'intiero Capital, e pene, salvo nel resto quanto fù provisto nella sopracitata nostra terminazione 1715. 24. Settembre approvata dall'Excelso Senato. La presente sarà stampata, e spedita circolarmente per la provincia per la sua pubblicazione, dispensa, et esecuzione.

Piranno in vesita li 5. Decembre 1716.

Lauro Querini Capitan di Raspo G.D.
Pro Zacchinello Cancellier

Stampato per Pietro Dinelli Stampator Ducale.

[124 b]

Comissioni. Non si possino far adunationi nelle città, ne nel suo Territorio ecc. Ne permetterai ancora, che alcuno Cittadino ardisca di far alcuna adunatione d'huomeni nel luoco à te Comesso sotto pena di bando, et di pagar danari ad arbitrio di te solo oltra tutte l'altre pene, che per li Statuti delle Terre fossero limitate, et il medesimo non permeterai nelle Ville del stretto à te Comesso da Villani, et altri habitanti alcuno della Terra sotto pena di tre tratti di Corda

avanti trattar, et da poi à pena d'esilio, e di denari, e priggione molto, e posso ad arbitrio tuo et dette pene potrai accessere si come richiedera la Condizione della adunanza et a me portade, et il delitto, che fosse stà comesso dall'adunati, mà possino bene li Cittadini conversare gl'suoi Consigli, et li Villani fare honeste coadunationi sempre però con tua licentia, et nelli Consigli della Terra debbi esser presente, et nelle Ville alcuno delli tuoi il quale vorrai, che intervenghi, il quale però per tal causa non tolga dalli Villani alcun premio, e cosi farai publicar nel principio del tuo reggimento il giorno di Mercato sopra la piazza per li Consigli della Terra e nelli Vicinadi quanto alli Villani à notitia d'ogn'uno sicome è stà preso nel Consiglio Nostro XXII Settembre MCCCCLXXXII.

Cancellier

MANOSCRITTO DELL'ARCHIVIO STORICO DI FIUME

[66 a]

Marcus Antonius Iustinianus Dei Gratia Dux Venetiarum Nobili et Sapienti Viro Gabrieli Venerio de suo Mandato Potestati Capitano Iustinopolis fideli dilecto salutem et dilectionis affectum.

Dalla scrittura che vi mandiamo in copia qui unita comprenderete i ricorsi fatteci dagli sudditi della Città di Parenzo perchè resti sollevata da molte contributioni, che sotto titolo di donativo et regalia le vengono da qualche tempo in quà imposte da Rettori, che presciedono a quel Governo, sopra la Scrittura medesima si sono anco haute dal Precesor Vostro savude de più esatte informazioni, et essendo risoluta volontà del Senato che tanto quelli sudditi quanto gli altri tutti di Cotesta Provincia non risentino altro agravio oltre quello le viene

[66 b]

da publici Decreti positivamente rescritto, venimo in resolutione d'incaricare il Vostro Zelo a far che siano cosi in Parenzo, come in ogni altro luoco della Provincia servate non solo tutte quelle impostioni, che sotto qualunque titolo di Donazioni, Regalia, ò Mozadego fossero svolte contro la forma delle leggi da Rettori introdotte, ma che non debba alcuno d'essi in avvenire metter di sua autorità alcun'immaginabil agravio a Codesti fidelissimi Sudditi. Onde godino in osservanza de publici Decreti quella maggior quiete, e solievo, che è in publica intentione ben assicurandosi, che da voi disposti in tale conformità gl'ordini proprii sarà anco da ogn'uno così puntualmente eseguito.

Datta in Nostro Ducali Palatio die 24. Iannuarii Indizione XI - 1687.

Iseppo Zucato Secretario

[67 a]

Francescus Mauroceno Dei Gratia Dux Venetiarum Nobili et Sapienti Viro Costantino Superanzio de Suo Mandato Potestati et Capitano Iustinopolis et Successoribus fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Persuaso il Senato de convenienti riguardi che in ogni luoco della Provincia fossero et s'intendessero levate tutte l'imposte che sotto qualunque titolo di Donazione, Regalia o Mozadego fossero tratte da Rettori, contro la forma delle Leggi introdotte et espresse con ducal scritte al Precessor Vostro in 24 Gennaio 1687 come Nostra risoluta volontà. Tenendosi hora giusti motivi di replicare l'esecuzione Unimo alle presenti copia delle Ducali stesse, et incarichiamo il Vostro Zello a rilasciare in ogni parte et a cadaun Rapresentante in Cotesta Provincia ordeni vigorosi

[67 b]

ad oggetti che sortiscano il suo effetto le publiche prescrizioni.

Datum in nostro Ducali Palatio Die 11 Iunii Indictione 13 - 1690.

Agostino Gadaldini Secretario

Decreto dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Geronimo Bragadin Inquisitor

Essequendo l'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Geronimo Bragadin Inquisitor nell'Istria volontà dell'Eccellentissimo Senato qual non solo intende il Rilievo de Sudditi, ma la conservation e anco de luochi publici, il mantenimento di quali dipende particolarmente dalle buone regole con quale devono esser diretti et amministrati detti luochi e per cio Sua Eccelenza con l'autorità che tiene dal medesimo Senato considerata la Scrittura presentatagli dalli Giudici di questa terra sopra che anco prese le debite necessarie informazioni e generalmente veduti disordini ritrovati nella revisione de libri termina, comanda e decreta

[68 a]

Che nelli Boschi di Cazana e di Valmaior non ardischi alcunno tagliar legne se non per servizio de Cari, et altri strumenti rurali e quelli che

fossero trovati a tagliar legne per altre cause cadino alla pena di Lire dieci oltre il pagamento del danno giusto la stima che sarà fatta, et lo stesso s'intenda per pastinazion de Manzi, dove le saranno ritrovati l'anelli cadino alla pena per ogni chiappo d'anelli tanto de menuti quanto de grossi de L. 10 oltre la stima del danno, e non accusando il giurato possa accusar cadaun cappo di famiglia, per levar colusioni, che possano farsi tra il giurato e quelli, che pascolano li animalli nel detto Prostino et ogni chioppo d'animal grosso, che fosser ritornato à far danno nelle vigne cada alla pena di soldi *dieci per testa oltre la stima del danno.*

Terminazione dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Geronimo Bragadin Inquisitor nell'Istria in materia d'usurpi de beni di Comunità, per la terra di Dignano.

[68 b]

Che de cettero tutti quelli, che saranno accusati d'haver usurpato beni di questa Comune, tanto boschivi, prativi, ò altri, cadino alla pena di Lire 25, oltre la rilevatione de beni, et se sarà gustificata l'usurpatione con due Testimoni giurati almeno, non possa il condannato appellarsi parche non havendo la Comunità il modo di difendere le cause, ben spesso perde le proprie raggioni, ma possino solamente gli aggravati appellarsi quando sarà in questo luoco il Magistrato Eccellentissimo di Capodistria, che cosi ogn'uno con minor dispendio potrà esercitar le sue raggioni.

Datta in Dignano li 28 Zugno 1651.

Geronimo Bragadin Inquisitor

[69 a]

Copia tratta dall'ordini esecutivi ecc.

Havendo il Reverendissimo Pievano di questa Terra di Dignano per nome anco del suo Capellano rappresentato all'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Inquisitor Bragadin, che da alcun habitante di questa Terra, che possede manzi da lavoro se li devano per cadaun Capo di Casa un mozo di formento, et un mozo d'orzo, et cio per che d'un Pievano co'gl'altri del Capellano sono obligati all'incontro somministrar à cadaun Habitante li Santissimi Sacramenti sopra di che fatti dà Sua

Eccellenza li proprii riflessi, et havute le debite informazioni ordina, et espressamente commanda, che tutti quelli, ch'anno in questa Terra domicilio permanente, et che habbino Manzi di lavoro debbano corrisponder al Signor Pevano, et Capelano sudetto ogni anno la solita primizia di Mozo uno formento, et Mozo uno d'orzo, dovendo all'incontro esso Pevano e Capellano esser sempre pronti à somministrar detti Sacramenti Santissimi in honor del Signor Iddio e benefizio dell'anime loro et sia ecc.

Addi 28 Zugno 1651 Publicato in Dignano.

*Gerolamo Bragadin Inquisitor
Ioannes Baptista Corneanus
Adiutor Communis Notarius ecc.*

Nota: *Da 67 b a 69 a si trovano pure nell'esemplare di Pisino da 64 b a 65 b.*

[69 b]

1708. 17. Settembre Recepte ecc.

Illustrissimo Signor mio et Colendissimo. La ragione addata da Giudici di cotesta Comunità induce questa carica ad'annuire alla sua supplicatione. Il buon Governo li rende indispensabile, e quando Vostra Signoria Illustrissima crede come tengo per certo, che questa mercede sia motivo d'una perfetta amministrazione, resta incaricar il Zelo di Vostra Signoria Illustrissima di comandare a chi spetta che sia levato il sequestro a tanta entrata della Camera quanto voglia a sodisfar l'honorario, quanto de Giudici della stessa quanto a Communis Avvocato, e Sindici del Popolo per l'importar de ducati 35 annui come asseriscon esser sufficiente nella loro sententia presentata Vostra Signoria Illustrissima di ciò ne porterà gli avisi per far le note necessarie e mi protesto.

Datta dalla Cassa dell'Eccelso Consiglio di Dieci li 8 Settembre 1708.

Aluise Zvisto Cancellier.

Foris all'Illustrissimo Signor Francesco Balbi Podestà di Dignano.

[70 a]

Copia tratta dal Libro secondo dell' (?) Magistrato di Capodistria ca 113. Ommissis ecc.

Parte dell'Illustrissimo Magno Consiglio di 21. Giugno 1499 in materia di lesione che basti che in un terzo del mio valore vi sia intervenuta essa lesione.

Cum sit che spesse fiata accade che molte persone vendono alcuna sua possessione over cosa, et che fano conto etiamdio al Compa-e e per man di Nodaro si a Venetia come fuora et di più si vede manifestamente che quale tal cosa over possessione di datta o venduta anco dal tanto giusto suo prezzo la qual Cosa non è giusto ne ragionevole che alcuno sia inganato.

L'anderà parte che se dà anco avanti alcuna cosa ov-ver possessione per manco del 3.^o (?) giusto prezzo sarà venduda lo comprator sia tenuto a sodisfar il prezzo razonevol della Cosa al Venditor aliter la vendition non sia fatta et ordinata quando alcuna possessione fosse manco del giusto per lo prezzo ò veramente fatto cambio con altre persone che quella fiada sia fatto come di sopra si contiene.

Ceteris aliis ommis.

(F.to illeggibile)

[70 b]

Copia Tratta dal Libro de Consigli del Signor Francesco Diedo Podestà di Dignano adi 25 Aprile 1706.

Convocato il Spettabile Inquisitor nel Castello di Dignano nella Sala del predetto Palazzo alla presenza dell'Illustrissimo Signor Podestà nel quale intervennero li Spettabili Signori Giudici Sindici et Honorando Consiglio al numero di 59 comparsa la persona di Sua Signoria Illustrissima per tratar e deliberar le cose ut infra

Ommis

Fù posto altra parte dalli Giudici e Sindici con l' (?) e presenza dell'Illustrissimo Signor Podestà di ogni capo di famiglia possi tener nei pascoli Prostino de Manzi due Vache con due Vitelli giusto all'antica consuetudine acciò possino questi habitanti con tal mezo rilevarsi, (?) da lavoro per proprio loro uso; qual parte mandata, a bosolo e balotata habbi voti favorevoli, pro 55: contra 4 e fù fatta.

Il Coadiutor Pretorio de (?)

[71 a]

L'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Baldisera Zen Podestà, e Capitano di Capodistria udite le istanze delli Rappresentanti di questo Popolo di Dignano, e citati li Giudici della Comunità, et previe necessarie informazioni delli medesimi. Hà terminando decretato, che nonostante la terminazione del Precesor Nostro de di 10 Maggio 1664 in assenza seguita delli suddetti intervenienti del popolo possano questi sudditi senza esser sottoposti ad Accusa bruscar et spuriar nelli Boschi del Prostino et Casana, pur chi non tagliano li Roveri di qual si sia sorte buoni per la Casa dell'Arsenal, e ciò in conformità dell'antica et inveterata consuetudine sempre praticata. Comandando, che tanto sia eseguito à solievo, e consolatione di questi sudditi mandamo et ciò non sia in Publico pregiudizio.

Dignano in Visita li 17 Maggio 1671.

*Baldisera Zen Podestà e Capitan
Il Coadiutor Pretorio.*

Nota: Dopo 15 pagine bianche seguono i seguenti fogli senza numeratura.

[I a]

Spectabilis et Generosus Vir Appellatum est Officio Nostro potestate et nomine Domicini Guerra a tali quali scrittura bannitoria (?) contra (?) eum promulgata diei et tenoris ut in ea tamquam male induta et cum disordine, Quare V. Sp. Reg. quod copiam dicte Sententie cum processu ad nos sub suis litteris et sigillis transmittat, citari faciendo (?) (?) quoscumque sua putantes interesse quattur termine dierum octo post citationem coram nobis et officio nostro compareant dicta de causa, e de citatione rescribat.

Iustinopoli die 11 Iunii 1704.

Spectabilis et Generosus Vir Appelatum est nobis, et Officio Nostro parte et nomine Matei Palin a sentenza contra eum fatta et ad favorem Dominici Manzino uxorio nomine ut in ea tam quam nobis quare spectabilitatem vestram requirimus ut citari faciat dictum man-

dino (?) unam per quatenus tirmino (sic!) dierum triginta post citationem ut coram nobis et Officio Nostro comparent (?) (?) interim innovando sed omnia in suspenso faciendo e de citatione rescribat.

Iustinopoli Die... (sic!) Mensis Marcii 1729.

[I b]

Spectabilis et Egregius Vir Marcus Sarich quondam Michelis proclamatus iussu Spectabilitatis Vostre Diei et occasione ut in dicta proclamatione mandamus terminus unius mensis ad hoc ut rebus suis consulere valeat nil interim innovando sed omnia in suspenso tenendo dumodo alium terminem non habuerit ab officio Nostro, nec alius sit in carcere clausus eadem de causa, et sic exequatur et exequi faciat.

Spectabilis et Egregius Vir Francesco Dicovich, Vito Moscon, Matteo Grovnic et aliis sociis citatis iussu Spectabilitatis Vestre ad informandum diei et occasione ut in dictis preceptis Spectabilitatem Vestram concedat terminem unius mensis ad hoc ut rebus suis consulere valeant, nil interim innovando, sed omnia in suspenso tenendo dumodo alium terminem non habuerint ab Officio Nostro nec alius sit in carcere clausus eadem de causa et sic exequatur et exequi faciat et bene valete.

Iustinopoli die 12 Decembris 1681.

Spectabilis et Egregius Vir Ioanne Fuante et Martino Velico proclamatis iussum Spectabilitatis Vestre diei et occasione ut in dicta proclamatione mandamus ut Spectabilitas Vestra concedat terminem unius mensis ad hoc ut rebus suis consulere valeant nil interim inovando sed omnia in suspenso tenendo dumodo alium terminem non habuerint ab Officio Nostro nec alius sit in carcere clausus eadem de causa, et sic exequatur, et exequi faciat et bene valete.

[II a]

Formula di lettera d'appelatione

Spectabilis et Egregius Vir Appelatum est Nobis et Magistrato Nostro Potestate et Nomine Domini Iacobi Signori Presbiteris Comunitatis Nostre, et aliorum sociorum a tali quali Proclamate quale respetive contra ipsos emanato iussu Spectabilitatis Vostre die, et tenere

ut in eo *simul cum Processu* tam quam male indebite cum disordine contra iuris formam et ad grave eorum pregiuditium formato, Quare Vostram Reg^s. Sp. ut dictum proclamationem ad Nos sub suis literis et sigilis trasmitat simul cum omnibus et quibuscumque scripturis et inditiis ad nomina et interesse dictorum Appelantium tam pro quam contra pertinentibus et precipue cum toto processu pro ut ... (?) et ... (?) firmato prius per spectabilem Precesorem Vostre Spectabilitatis contra predictos Iacobum, Carolum, Presbiterum Ioannem, Ioanem Net Socios ad denuntium Bartolomei Sr. V. C. Regiminis Spectabilis Precesoris cum eius instantia die 6 Iulli 1698, et postea ad perfectionem reducto per Spectabilitate Vestra virtute delegationis facta ab Excelso Consiglio Decem diei 28 Ianuarii proximi preteriti citari quoque faciendo predictum. Querelantem. Bartholomei Circitorem per stridorem omnes et quoscumque sua interesse putantes quatenus termine dierum 30 coram Nobis et Officio Nostro compareant ad videndam dictam proclamationem et Processum incidi tam quam male contra formam legis et cum disordine secutus nil interim innovando sed omnia in suspenso tenendo iusta leges et ita exequatur et exequi faciat et Bene Valet.

Iustinopoli die 26 Iunii 1700.

[II b]

Tariffa della Cancelleria di Dignano riveduta con ordine dell'Excellentissimo Senato dall'Illustrissimo et Eccellentissimo Geronimo Bragadin Inquisitor nella Provincia dell'Istria et fatta stampare, acciaio affissa nella Cancelleria sia pontualmente eseguita e non alterata a danno de sudditi, essendo questo il publico volere.

Nota: *Questa tariffa si trova nel mns. di Pisino, foglio 66 a. Poi continua:*

[III a]

Al Comandator piccoli due per lira sino a L. 300, e da	
L. 300 in su per ogni summa	L. 4
Per (?) di cadaun possesso in execution di (?) o sentenza	
sino alli ducati 50	L. 3,2
Da ducati 50 sino a ducati 100	L. 4
Da ducati 100 in sù per ogni summa	L. 6,4

Per lettere citatorie	L. - ,6
Per lettere di fede	L. - ,6
Per lettere che si scrivono in Serenissima Signoria	L. 1,4
Per ogni Proclama	L. - ,12
Per scriver un vicino con la piegeria e Copia	L. 6,4
Pe ogni sentenza di laudo o taglio di mandati penalli si osservi come nelle sentenze civili.	
Pe cadauna querela o denuntia Criminale	L. - ,4
Per ogni proclama alle scalle con la relation	L. 1,4
Per scrittura di una istanza semplice	L. - ,8
Per prelevazion di lettere di Laudo, o taglio	L. - ,8
Per copia di sentenza pecuniaria	L. 10
Per le sentenze pecuniarie in criminal si osservi quello s'osserva nelle civili.	
Per ogni copia di proclama per cadaun proclamation	L. 1,4
Per Constituto di cadaun Offeso nell'ufficio	L. 1
Et fuori di Cancelleria nella Terra	L. 1,11
Per citation di cadaun Testamento	L. - ,2

[III b]

Per cadauna remision et acordo di pace	L. - ,8
Per por un viso reperto nella terra	L. 3,2
Fuori della terra compresa la cavalcata	L. 6,4
Per cadaun Instituto di pacce	L. 3,2
Per cadaun mandato penal col registro	L. - ,8
Per ogni carta di Copia di Processi criminali di righe vinti due per parte	L. - ,8
Per cadauna sententia banditoria a tempo	L. 3,2
Per cadauna sententia di berlina e di frustar	L. 3,2
Per cadauna sententia Capitale, ò di bando perpetuo	L. 6,4
Per cadaun Relaxetur	L. 1,8
Per cadaun retento	
Per cadauna nota di retention Civile	L. - ,4

Per li cavati dal debito per il quale sarà fatta la retentione
s'osservi nelle pignore.

Per il Cancellier Offtiali e Comandador

Per cadauna pignora picoli tre per lira sino a L. 300 da
L. 300 in su per ogni summa L. 6,4

Per assicuration di cartolline da Venezia con sentenza d'altri
luoghi della Provincia tanto fuori di Dignano quanto
dentro soldo uno per lira L. -,1

Per cadaun retento per debito civile L. 6,4

Per retention per causa Criminale L. 6,4

E non seguendo la retentione non possa pretender cosa alcuna.

Datta in Pirano li 5 Settembre 1651. Anibal Tebaldi Secretario.

[IV a]

Aggiunta alla Tariffa della Cancelleria di Dignano per quelli atti
ch'in essa sin hora non sono statti descritti stabilita dall'Illustrissimo
et Eccellentissimo Signor Francesco Diedo Avogador nella Provincia del-
l'Istria a misura di questa di Capodistria quale doverà in avvenire esser
praticata, et non alterata comandandone anche di questo il regimento,
et osservatione quanto in Civil tanto in Criminal.

Per ogni lettera requisitoria che si scrive a Regimenti in
Criminale L. 1,10

Per cadaun testamento così a officio come a diffora compresa
la relatione L. -,12

Per cadaun atto di retention o di proclamar per cadaun reo . . . L. 1,4

Per cadaun mandato ad informandum per ogni reo L. 1,8

Per cadaun comparsa, ò presentation di cadaun reo citato ad
informar compreso il Constituto L. 6,4

Per cadaun Constituto de plano per ogni reo retento L. 1,11

Per cadaun Constituto del reo a tortua L. 3,2

Per ogni Testamento in Civil senza Interrogatorii L. -,6

con interrogatorii L. -,8

Per cadaun deposito L. -,8

Per il lievo del medesimo L. -,8

Per cadaun atto di sequestro intimation rifiuta comiato o altro simile	L. -4
Per cadauna sentenza volontaria la metà de Carali delle Sen- tenze Giudiziarie	L.
Per cadaun riceputa di lettere ducali con registro	L. 6,4

[IV b]

Per riceputa di lettere et atto di esecution	L. -6
Per relation di cadaun bollo	L. -8
Per ogni legalità con sigillo L.	L. -6

Data dall'Ufficio Nostro in Capodistria li 4 Maggio 1678.

Francesco Diedo Avogador in Provincia.

Tariffa dell'Eccelso Consiglio di Dieci di quanto riscuoter devono i Cancellieri.

Sopra l'intero corpo delle condanne de casi delegati dove- rano li Cancellieri riscuter per la Cassa del Consiglio di Dieci cinque ottavi	L.
Sopra l'intero corpo di tutte le altre condanne il quanto non comprese le condanne che sono aspettanti alle Comunità	L.
Sopra tutti i corpi intieri delle condanne di qualunque sorte etiam di quelle spettanti alle Comunità, e de contra- bandi soldi due per lira cioè dieci per cento per la fa- brica delle preggioni aspettanti a detta Cassa	L.
Altri soldi tre per lira cioe quindecim per cento spetanti a detta Cassa, Di tutta l'intiera summa delle confisca- zioni il terzo spettante a detta Cassa	L.
Da tutti li Condannati in danari per i depenar di raspa sino a ducati 50	L. 3,2
Da ducati 50 sino a ducati 100	L. 6,4
Da ducati 100 sino ad ogni maggior summa	L. 12,8

Et da L. 100 in giù non pagano cosa alcuna.

Da tutti quelli che si presenteranno volontariamente nelle
forze della Giustizia L. 1,4

Sopra l'intiero corpo de tutte le condanne confiscatori, e contraban-
di soldi 2 per lira cioè 10 per 100 sotto nome d'aggiunti per le Mona-
che convertide di Venetia.

[V a]

Due soldi per lira sotto nome d'aggiunti per li Hospital della Pietà
di Venezia.

Soldi due per lira cioè dieci per cento sotto nome d'aggiunti
per l'accademia de Nobili di Venetia L.

Da ogni reo Criminal etiam condanato ò obligato nelle sole
spese del Processo, espeditione pronunc non proceda-
tur, et ogni altro atto segua l'espeditione, ò l'atto come
esser si voglia con la semplice ordinaria autorità otto
grossi per la Cassa del Consiglio di Dieci L. 3,5

Da ogni reo in caso delegato servatis servandis ducatti cin-
que per la Cassa sudetta L.

Da ogni reo in caso delegato col. rito ducati 10 per la Cassa
medesima L.

Sopra il Corpo tutto del denaro anco soldi cinque per Lira
per la Cassa sudetta L.

Avertendo che soldi uno di corente di bona è soldo uno et
bagatini quatro a tal che L. 1, 21 L. 1,4

Li assolti dalle loro imputationi e conosciuti innocenti dalla Giu-
stizia non sono tenuti a pagar cosa alcuna.

Li spediti sopra le loro imputationi non sono obligati pagar cosa
alcuna.

Da ogni Reo ancora pecuniariamente condanato soldo uno per Lira
con nome di sesto soldo per la Cassa del Consiglio di Dieci.

Spectabilis et Generosus Vir concedat Spectabilitati Vestre termi-
nem unius mensis sic nobis ascientibus Petro N. ad se presentan-
dum ut in mandatis Spectabilitatis Vestre dici et dumodo dicta de causa

AGGIUNTE E MODIFICHE ALLO STATUTO DI DIGNANO

66
 Marcus Aug. Justinianus Dei Gratia
 Dux Venetiarum &c. et Johannes Gabriel
 Venetis de suo honor. loco Joh. Jac. Fusi-
 novolis fidel. dilect. Sabinae. et
 Filiciorum aff.

Valentinus, de re mandrans in copia
 qui unum comprehendit i. i. i. i. i.
 Gace. d. o. s. t. f. h. o. d. e. l. e. r. a. n. d. i. l. i. v. e. r. t. o.
 e. d. e. p. l. e. x. d. e. n. a. t. a. d. a. m. o. d. e. g. o. n.
 t. i. b. u. e. i. c. h. e. t. o. t. o. t. r. o. l. o. d. i. d. m. a. r. i. o. C.
 p. e. p. a. l. i. a. l. e. r. e. n. s. o. n. o. f. a. q. u. a. l. d. e.
 t. e. m. p. s. i. n. q. u. i. i. n. c. o. r. s. e. d. a. d. e. t. t. o. n.
 d. e. p. r. e. s. e. d. o. n. o. a. q. u. e. l. g. o. v. e. r. n. o.
 f. o. r. a. l. a. s. u. a. m. e. d. i. a. t. i. s. i. n. s. a. n. c. o.
 h. a. n. s. e. d. a. l. h. e. c. e. s. s. o. r. V. r. o. g. a. n. d. o.
 L. e. p. i. u. e. s. a. t. t. e. i. n. f. o. r. m. a. t. i. c. e. s. s. e. n. d. o.
 r. o. s. a. l. u. a. m. o. l. o. n. a. i. d. e. s. t. e. n. a. s.
 c. h. e. d. a. n. s. q. u. e. i. f. u. d. i. t. q. u. a. n. t. o. g. l. i. a. l. i.
 r. e. s. d. i. g. e. s. s. a. s. l. r. o. n. a. n. o. v. i. s. e. n. d. i. s.
 a. l. t. o. g. r. a. v. i. s. d. l. e. q. u. e. l. l. o. s. e. m. e. n. s.

La prima facciata del manoscritto dell'Archivio storico di Fiume (foglio 66/a)

aliquis in carcere non reperiatur, et sic exequatur, et exequi faciat et bene valete.

Iustinopolis die Iunii 1693.

[V b]

Tariffa formata nell'Eccelesantissimo Pregadi l'anno 1571. 12 Febbraio in virtù della quale sono tenuti li Nodari et Cancellieri pagar il datio in fusto a S. Marco.

Per qual si voglia Instrumento da ducati 3 sino a ducati
100 L. 1,12 da ducati 100 sino a ducati 500 L. 3,5
da ducati 500 sino ad ogni summa L. 8,6

Essendo Ins.to doppii di vendita, e livello il doppio come sopra.

Per ogni testamento da ducati 3 sino a ducati 100 . . . L. 1,12
Da ducati 100 a ducati 500 L. 2,3
Da ducati 500 sino a ogni summa L. 8,6

[VI a]

Tariffa per li Nodari dell'Istria formata dell'Istria formata d'ordine del'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Gerolamo Bragadin fù Inquisitor nell'Istria.

Per scriver un Testamento L. 1,4
Per publicatione de Testamento fino a ducati 50 . . . L. 3,2
Da ducati 50 fino a ducati 200 L. 6,4
Da 200 fino a ducati 500 L.12,8
Da 500 fino a ducati 1000 L.18,12
Da 1000 fino ad ogni summa L.24,16

Pagamento di S. Marco

Da ducati 500 in più per cadaun Testamento L. 1,12
Da ducati 500 in suso sino ad ogni suma L. 4,8
Per cadaun instrumento fino a L. 100 L. 1,11
Da L. 100 fino a ducati 50 L. 2,8

Da 50 fino a ducati 100	L. 6,4
Da 100 fino a ducati 500	L. 12,8
Da 500 fino a ducati 1000	L. 18,12
Da 1000 fino ad ogni summa	L. 24,26

Pagamento di S. Marco

Per cadaun Instrumento fino alla suma di ducati 1000	L. 1,12
Da ducati 100 fino a 500	L. 3,5
Da 500 fino ad ogni suma	L. 8,16

Instrumenti che pagano S. Marco di Vendita Pagamento di Dotte, devisionsi d'inventarii, Sentenze de Confidenti et altri Instrumenti che si fanno di Vendite.

Instrumenti che non pagano; Procure, Compromessi, Tutelle, Cure, Elletioni de Stimadori, Previligi, Ratificationi, Relationi d'Estimi, Renovationi di Locationi, Renovationi di Livelli, Inventarii, Emancipationi, Legitimationi, Instrumenti di (?) Testamenti invalidi, over revocati Instrumenti (?) da ducati 3 in più, e Instr. (?) d'Affiso da ducati 2 in più di pagamento non pagando cosa alcuna.

MANOSCRITTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE

Fogli 70 (v.), 71 (r.)

Decreto dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Geronimo Bragadin Inquisitor ecc.

Lo stesso testo si trova nella copia dell'Archivio di Fiume, fogli 67 b e 68 a.

[71 (v.)]

Terminazione dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Girolamo Bragadin Inquisitor nell'Istria in materia d'usurpi de Beni di Comunità per la terra di Dignano.

Che de cetero tutti quelli che saranno accusati d'haver usurpato beni di questa Comunità tanto boschivi, prativi o altri cadino alla pena di lira 25 oltre la rilascio de beni, et se sarà giustificata l'usurpazione con due testimoni giurati almeno non possa condannato appellarsi, perchè non havendo la Comunità il modo di diffendere le cause ben spesso perde le proprie ragioni, ma possino solamente gl'aggravati appellarsi, quando sarà in questo luoco il Magistrato Eccellentissimo di Capodistria, che ogn'uno con minor dispendio posia esercitar le sue ragioni.

Data in Dignano li 28 Zugno 1651.

Gerolamo Bragadin Inquisitor.

Fogli 72 (v.) sino a 73 (v.) inclusive

Lo stesso testo si trova nella copia dell'Archivio di Fiume, fogli II b, III a, III b.

La Tariffa che si trova al foglio 73 (v.) non è completa. Infatti qui si trova soltanto l'introduzione mentre nella copia di Fiume, foglio IV a, IV b e V a c'è la tariffa intera.

Foglio 74 (v.)

Forse per errore 74 (r.) il decreto che si trova al foglio 74 (r.) è lo stesso che si trova già al foglio 70 (v.) e 71 (r.) cominciando con: Decreto ecc. Ceteris ommissis - Che nelli Boschi ecc.